SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 febbraio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine. (Ordinanza n. 3182) . . . . Pag. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 dicembre 2001.

Impegno della somma di L. 125.573.000.000 a favore del prefetto di Bari commissario delegato per gli interventi relativi all'emergenza socio-economica della Puglia e del presidente della regione Sicilia . . . . Pag. 9

DECRETO 14 gennaio 2002.

Determinazione delle procedure per l'erogazione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2001 . . . . Pag. 10

DECRETO 18 febbraio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 febbraio 2002. . . . . Pag. 11

DECRETO 20 febbraio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni . . . . Pag. 11

DECRETO 20 febbraio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a duecentonovantuno giorni - terza tranche . . . . Pag. 12

Ministero della salute

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Raffael Oberhuber di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 12

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Andrea Holder di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 13

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Margaretha Pohl di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 13

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Monika Psenner di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 14

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Irene Opela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 14

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Renate Bliem Kofler di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 15

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gerlinde Pichler di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 15

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Klotz Kofler Rosa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 16

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sabine Gruber di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 16

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Christine Gallmetzer di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 17

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Magdalena Kofler Costamoling di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 17

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Barbara Marcher di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 18

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Waltraud Reichegger di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 18

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petra Hellweger di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 19

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Elisabeth Maria Feichter Hellweger di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. . . . . Pag. 19

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Anna Hell di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 20

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Elisabeth Rieder di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. . . . . Pag. 20

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Guido De Barros Simone Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista Pag. 21

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Chaabane Lazhar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia . . . . Pag. 21

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Mizouri Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia . . . . Pag. 22

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wazna Grazyna Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 23

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szmidt Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 23

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Harbuz Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 24

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Doci Bukurijie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 25

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Skubis Wronka Bernadeta Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 25

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burbulea Benedic Eusebia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 26

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lechea Elena Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 27

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nechiforiuc Adelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 27

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Shkoza Cifti Adile di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 28

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jewula Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 29

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Soares Ferreira Maria Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 29

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ciric Damir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 30

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cojocaru Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, unità di Napoli. (Decreto n. 30647) . . . . Pag. 31

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 30648). . . . . Pag. 32

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trust, unità di Asti. (Decreto n. 30649). . . . . Pag. 33

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aries, unità di Beinasco. (Decreto n. 30650) . . . . Pag. 33

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., unità di S. Maria a Vico. (Decreto n. 30651) . Pag. 34

DECRETO 11 gennaio 2002.

Nomina di un membro effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in rappresentanza della C.I.S.L. di Latina . . . . Pag. 35

DECRETO 11 gennaio 2002.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «La Torre», in Scanzano Jonico . . . . Pag. 35

DECRETO 11 gennaio 2002.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Ital Model», in Bernalda . . . . Pag. 35

DECRETO 11 gennaio 2002.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Jonica prefabbricati», in Policoro . . . . Pag. 36

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Domus Laeta» a r.l., in Cagliari . . . . Pag. 36

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «Il Podere» a r.l., in Cagliari . . . . Pag. 37

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione lavoro «Conpol» a r.l., in Cagliari . . . . . Pag. 37

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione lavoro «San Giuliano» a r.l., in Cagliari . . . Pag. 38

DECRETO 22 gennaio 2002.

Nomina di un componente supplente della I sottocommissione di conciliazione di Salerno . . . . Pag. 39

DECRETO 28 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Abruzzo» a r.l., in Pescara . . . . Pag. 39

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 40

DECRETO 28 gennaio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ansida», in Caserta . . . . Pag. 41

DECRETO 29 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 41

DECRETO 29 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Felix - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Battipaglia. Pag. 42

DECRETO 30 gennaio 2002.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in Benevento . . . . Pag. 43

DECRETO 1° febbraio 2002.

Nomina di un componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari, in rappresentanza della Confederazione italiana del lavoro (C.G.I.L.) . . . . Pag. 43

DECRETO 6 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Antonello», in Roma . . . . Pag. 43

DECRETO 6 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Taniga», in Roma . . . . Pag. 44

DECRETO 14 febbraio 2002.

Progetti ammessi a finanziamento relativi agli interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea . . . . . . Pag. 44

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 7 gennaio 2002.

Inserimento di una nuova attrazione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. Pag. 52

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 10 gennaio 2002.

Iscrizione di talune varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale . . . . Pag. 52

Ministero delle attività produttive

DECRETO 4 luglio 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . . . . . Pag. 54

DECRETO 5 febbraio 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «G.M. Italia di Gaetano Trapani & C.» S.a.s., in Milano. Pag. 54

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia . . . . Pag. 55

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro. Pag. 56

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di Teramo e Chieti . . . Pag. 56

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2002.

Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari . . . . Pag. 56

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecco . . . . Pag. 59

Agenzia del demanio

DECRETO 13 febbraio 2002.

Integrazione, precisazione e rettifica degli allegati *A* e *B* del decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAI . . . . Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Avviso relativo alla conferma del prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo. . . . Pag. 61

Avviso relativo alla proroga del prof. Mauro Masi a commissario straordinario della SIAE. . . . . Pag. 61

Nomina del dott. Pietro Soggiu a commissario straordinario del Governo . . . . Pag. 61

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 febbraio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 61

Ministero della salute: Modalità di impiego di specialità medicinali a base di ribavirina. . . . . Pag. 61

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Forgaria del Friuli . . . . Pag. 62

Ministero delle politiche agricole e forestali

Revoca del riconoscimento giuridico all'associazione di produttori «A.J.S.P.O.A.» . . . . Pag. 62

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Sardegna» per l'olio extravergine di oliva Pag. 62

Ministero delle attività produttive:

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di dispositivi di protezione individuale di prima categoria. Pag. 64

Comunicato relativo alla graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992 - Circolare n. 88/2000 della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive, già Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 2000 . . . . Pag. 64

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Magione, Foligno, Roma e Monterotondo. Pag. 78

Ente nazionale per l'aviazione civile: Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile. Pag. 78

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia: Nomina del conservatore del registro delle imprese di Perugia . . . . Pag. 79

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro: Nomina del conservatore del registro delle imprese di Nuoro . . . . Pag. 79

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 febbraio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine. (Ordinanza n. 3182).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue determinatosi nel comune di Tolmezzo in provincia di Udine;

Vista la nota prot. n. 17/Sp del 6 febbraio 2002 con la quale il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nel comune di Tolmezzo per effetto delle difficoltà di adeguamento del sistema di depurazione esistente relativamente al trattamento delle acque reflue, nonché dello stato di blocco dell'occupazione con gravi ripercussioni sull'intera economia della Carnia;

Considerato che il sistema di depurazione esistente nel comune di Tolmezzo non è, allo stato, adeguato a trattare gli scarichi civili ed industriali generati nello stesso comune fino a consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate ovvero il loro scarico in corpi idrici superficiali secondo parametri qualitativi che tengano conto delle limitazioni di portata del fiume Tagliamento;

Atteso che in assenza dell'adozione di provvedimenti urgenti sarebbe necessario sospendere l'esercizio di attività produttive che comportano scarichi nel sistema fognario e depurativo del comune di Tolmezzo;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per l'assunzione di misure urgenti e per l'esecuzione degli interventi necessari a fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi in relazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali.

2. Il commissario si avvale di un sub-commissario, con funzioni attuative.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, il commissario delegato:

1.1. adotta misure per la riduzione del carico inquinante degli scarichi industriali addotti alla depurazione, anche disponendo limitazioni d'uso di materie prime, sostituzione di prodotti e modifiche ai cicli tecnologici per segregare particolari scarichi da trattare come rifiuti in impianti specifici;

1.2. adotta misure per aumentare la capacità depurativa degli impianti di depurazione consortile e comunale;

1.3. dispone sistemi di monitoraggio e di controllo sugli scarichi addotti ai depuratori, consortile e comunale, e sulle acque reflue in uscita dai medesimi;

1.4. fissa, in via temporanea, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, altri limiti, termini e modalità per lo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, nonché dei reflui depurati in acque pubbliche superficiali;

1.5. autorizza gli scarichi in fognatura e in corpo idrico superficiale.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato provvede alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie:

2.1. all'adeguamento del sistema depurativo consortile sito in comune di Tolmezzo e del relativo impianto di gestione dei fanghi;

2.2. alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di mitigazione e di riequilibrio ambientale riferite all'impianto di depurazione consortile e del relativo impianto di gestione dei fanghi;

2.3. alla progettazione ed alla realizzazione delle opere infrastrutturali primarie e secondarie relative all'impianto consortile;

3. Il commissario delegato provvede, altresì, a progettare e realizzare:

3.1. il collegamento della rete fognaria del comune di Tolmezzo al depuratore consortile;

3.2. in connessione al depuratore consortile, nuovi tratti di fognature e collettamento di acque reflue civili e industriali, nuovi collettori delle acque reflue depurate, ovvero l'adeguamento degli esistenti, per consentire il riutilizzo ovvero il recapito in corpo idrico superficiale in condizioni di massima sicurezza;

3.3. la trasformazione dell'impianto di depurazione comunale esistente in impianto per il trattamento delle acque piovane prima del loro scarico in corpo idrico superficiale;

3.4. le opere di protezione idraulica dell'impianto di cui ai punti precedenti;

4. Il commissario delegato provvede, infine, alla definizione dell'area di rispetto degli impianti e delle opere.

5. Gli impianti e le opere di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere realizzati in conformità alle leggi di tutela della qualità delle acque, di difesa del suolo, di tutela della qualità dell'aria, adottando ogni accorgimento al fine di assicurare che il riutilizzo delle acque reflue depurate, come pure gli scarichi nel corpo idrico superficiale, avvengano in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per consentire il riutilizzo delle acque reflue ovvero per assicurare il rispetto del corpo ricettore come area sensibile a norma dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e la tutela di tutti gli usi legittimi del sistema fluviale e del mare Adriatico. Limiti di scarico non potranno, comunque, superare i valori di cui all'allegato 5, tabella 4, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

6. Il commissario delegato provvede ad attivare le procedure di trasferimento degli impianti e delle opere dallo stesso realizzati all'ente titolare del servizio idrico integrato, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime l'intesa sui progetti degli impianti e delle opere di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, entro dieci giorni dalla richiesta.

2. I progetti degli impianti e delle opere di cui al precedente comma 1 sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo decreto, previa comunicazione alla commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;

legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, art. 89;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, titolo X;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, commi 4 e 4-*bis*, articoli 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 34;

legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, art. 8;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996, n. 573;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, articoli 28, 31, 32, 33, 39, 45, 46 e 47;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

legge regionale 7 settembre 1990, n. 43;

decreto del presidente della giunta regionale n. 0245/Pres. Od. 8 luglio 1996;

deliberazione della giunta regionale 28 agosto 2001, n. 2780;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1981, n. 203;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 17, 27 e 28;

decreto legislativo 24 novembre 2000, n. 340;

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

legge regionale 25 febbraio 2001, n. 4, art. 5, commi 88 e seguenti.

Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere e alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 6.

1. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, della provincia e del comune, della competente Autorità di bacino, degli istituti universitari, dei servizi tecnici nazionali, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenze istituzionali.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di tre unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione.

3. Il compenso spettante al commissario delegato e al sub-commissario, nominati ai sensi del precedente art. 1, sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Al personale appartenente alla struttura commissariale cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

5. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.

Art. 7.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone:

a) delle risorse già destinate alla (realizzazione del depuratore consortile dall'art. 5, comma 88 e seguenti della legge regionale 25 febbraio 2001, n. 4);

b) delle risorse già destinate alla realizzazione del depuratore consortile dall'intesa istituzionale di programma tra governo e regione in data 9 maggio 2001, articoli 4 e 7 e approvata con delibera CIPE n. 70 nel 3 maggio 2001 a valere sui fondi CIPE infrastrutture per aree depresse;

c) delle risorse autorizzate, per la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione in comune di Tolmezzo, in virtù del disposto di cui all'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni;

d) delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione delle opere di fognatura collettamento e depurazione delle acque nell'area interessata dall'emergenza di cui alla presente ordinanza;

2. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari ad accedere ai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.

3. L'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concedere il contributo decennale di cui al precedente comma 11, lettera *a)*, in deroga all'art. 5, commi 88 e seguenti della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, direttamente al commissario delegato.

4. Il commissario delegato è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, ad accedere ai relativi mutui. Nel caso l'accensione del mutuo avvenga presso la Cassa depositi e prestiti, la concessione del mutuo potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verrà comunicata, alla prima adunanza utile, la concessone effettuata. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue del comune di Tolmezzo.

6. Il commissario delegato può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A02071

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2001.

Impegno della somma di L. 125.573.000.000 a favore del prefetto di Bari commissario delegato per gli interventi relativi all'emergenza socio-economica della Puglia e del presidente della regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2000, n. 389 per il 2001;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, con la quale si dispongono «Immediati interventi per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico ambientale determinatosi nella regione Puglia»;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza 4 agosto 2000 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile che proroga i poteri al prefetto di Bari commissario delegato;

Vista l'ordinanza 19 novembre 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile con la quale si dispongono «Interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi alluvionali della provincia di Messina»;

Visto l'art. 2 della sopracitata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile con il quale è nominato commissario delegato il presidente della regione siciliana;

Vista la delibera CIPE 8 marzo 2001 con la quale sono stati assegnati lire 1.000 miliardi per il 2001 in conto residui, per gli interventi di competenza delle regioni;

Vista la sopracitata delibera CIPE 8 marzo 2001 con la quale è stato, inoltre, assegnato l'importo complessivo di lire 125,573 miliardi per il 2001 in conto residui, per le ordinanze relative all'emergenza socio-economica ambientale della regione Puglia per lire 118,435 miliardi e degli eventi alluvionali della provincia di Messina per lire 7,138 miliardi;

Visto il decreto del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 64744 del 9 agosto 2001 con il quale, tra l'altro, è stata apportata una variazione in aumento pari a lire 1.125,573 miliardi in conto residui 1998;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 125,573 miliardi, a valere sui residui di stanziamento 1998, a favore del prefetto di Bari commissario delegato per gli interventi relativi all'emergenza socio-economica della Puglia e del presidente della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 125.573.000.000, in conto esercizio 1998, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

prefetto di Bari - commissario delegato: L. 118.435.000.000;

regione Sicilia - presidente della regione - commissario delegato: L. 7.138.000.000.

Art. 2.

L'onere relativo di lire 125,573 miliardi graverà sul capitolo 9104 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A01837

DECRETO 14 gennaio 2002.

Determinazione delle procedure per l'erogazione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2001.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visti i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2001 e 28 marzo 2001, con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/2001 e le relative specifiche tecniche;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Agenzia delle entrate;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di 12,91 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 e di 25,82 euro per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla ricezione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

Art. 2.

1. I centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, a seguito della elaborazione dei file contenenti le dichiarazioni dei redditi Modello 730/2001 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali è riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1.

3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 2.1.2.5 «Centri autorizzati di assistenza fiscale» - cap. 1636 - di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 2001 e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale al predetto ufficio amministrazione delle risorse.

4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2001, ricevuti dall'amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Art. 3.

1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2001, non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, il compenso di cui all'art. 1 è corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute nei file ricevuti dall'amministrazione finanziaria. Allorché detti file non conformi saranno ricevuti dall'amministrazione finanziaria verrà corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi contenute.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
TINO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 106

02A02072

DECRETO 18 febbraio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 febbraio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 febbraio 2002 che hanno disposto per il 15 febbraio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro a ottantanove e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,234 per i B.O.T. a ottantanove giorni e a 96,587 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 26.795.841,79 per i titoli a ottantanove giorni con scadenza 15 maggio 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 238.923.114,83 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 febbraio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,996 per i B.O.T. a ottantanove giorni e a 95,657 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A02236

DECRETO 20 febbraio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 febbraio 2002 è di 15.123 milioni di euro;

Decreta:

Per il 28 febbraio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 febbraio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 26 febbraio 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A02237

DECRETO 20 febbraio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a duecentonovantuno giorni - terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 febbraio 2002 è di 15.123 milioni di euro;

Decreta:

Per il giorno 28 febbraio 2002 è disposta l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali al portatore, di cui al proprio decreto ministeriale del 6 dicembre 2001, n. 014336, con godimento 14 dicembre 2001, durata residua duecentonovantuno giorni e scadenza il 16 dicembre 2002, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 febbraio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A02238

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Raffael Oberhuber di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Raffael Oberhuber cittadino italiano chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000, dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000, dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, al sig. Raffael Oberhuber, nato a Bolzano il 25 ottobre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01773

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Andrea Holder di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Andrea Holder cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000, dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000, dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Andrea Holder, nata a Bad Wiessee (Germania) il giorno 28 aprile 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01774

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Margaretha Pohl di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Margaretha Pohl, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche

gesundheitskultur, alla sig.ra Margaretha Pohl, nata a Cermes (Bolzano) il giorno 7 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idrterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01777

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Monika Psenner di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Monika Psenner, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 7 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Monika Psenner, nata a Vipiteno (Bolzano) il 10 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01778

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Irene Opela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Irene Opela, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Irene Opela, nata a Bolzano il 31 luglio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01779

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Renate Bliem Kofler di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Renate Bliem Kofler, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Renate Bliem Kofler, nata a Malles Venosta (Bolzano) il giorno 30 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01780

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gerlinde Pichler di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gerlinde Pichler, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Gerlinde Pichler, nata a Vipiteno (Bolzano) il 31 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01781

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Klotz Kofler Rosa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Klotz Kofler Rosa, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesta la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruk (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Klotz Kofler Rosa, nata a Merano (Bolzano) il giorno 27 dicembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esecuzione in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01782

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sabine Gruber di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sabine Gruber, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, posso applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesta la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruk (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Sabine Gruber, nata a Carmes (Bolzano) il giorno 29 gennaio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esecuzione in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01784

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Christine Gallmetzer di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Christine Gallmetzer, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Christine Gallmetzer, nata a Redagno-Aldino (Bolzano) il giorno 16 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01818

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Magdalena Kofler Costamoling di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Maria Magdalena Kofler Costamoling, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Maria Magdalena Kofler Costamoling, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 22 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01819

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Barbara Marcher di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Barbara Marcher cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Barbara Marcher, nata a Brunico (Italia) il giorno 7 gennaio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01820

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Waltraud Reichegger di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Waltraud Reichegger cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9, dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur, alla sig.ra Waltraud Reichegger, nata a Merano (Bolzano) il giorno 19 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01821

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petra Hellweger di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petra Hellweger cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9, dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Petra Hellweger, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 19 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01822

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Elisabeth Maria Feichter Hellweger di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elisabeth Maria Feichter Hellweger cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Elisabeth Maria Feichter Hellweger, nata a Luttago - Valle Aurina (Bolzano) il giorno 15 febbraio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01823

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Anna Hell di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Anna Hell cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici ;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000, dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Anna Hell, nata a Bolzano il giorno 23 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01824

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Elisabeth Rieder di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Maria Elisabeth Rieder, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola yoni fachinstitut fur ganzheitliche gesundheitskultur, alla sig.ra Maria Elisabeth Rieder, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 11 agosto 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01839

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Guido De Barros Simone Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guido De Barros Simone Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1990 dalla Pontificia Università di Campinas (Brasile) alla sig.ra Guido De Barros Simone Cristina nata a Bauru-San Paolo (Brasile) il giorno 7 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Guido De Barros Simone Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01750

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Chaabane Lazhar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chaabane Lazhar ha chiesto il riconoscimento del titolo di diplôme de technicien supérieur conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di diplôme de technicien supérieur rilasciato nel 1990 dalla facoltà di medicina dell'Università di Sousse (Tunisia) al sig. Chaabane Lazhar nato a Sousse (Tunisia) il giorno 12 aprile 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia.

2. Il sig. Chaabane Lazhar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di tecnico di radiologia, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01751

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Mizouri Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mizouri Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di diplôme de technicien supérieur conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di diplôme de technicien supérieur rilasciato nel 1988 dalla facoltà di medicina dell'Università di Sousse (Tunisia) al sig. Mizouri Ali nato a Bradaâ (Tunisia) il giorno 10 luglio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di radiologia.

2. Il sig. Mizouri Ali è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di tecnico di radiologia, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01752

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wazna Grazyna Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wazna Grazyna Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda pr oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1981 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Wazna Grazyna Maria, nata a Rzeczyca (Polonia) il giorno 2 gennaio 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wazna Grazyna Maria è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01755

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szmidt Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szmidt Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislatovo 27 gennaio 1992, e n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1992, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow (Polonia) alla sig.ra Szmidt Ewa nata a Krynice (Polonia) il giorno 23 ottobre 1965, riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szmidt Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01756

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Harbuz Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Harbuz Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, e n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1992, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1974 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow (Polonia) dalla sig.ra Harbuz Teresa nata a Tomaszow Lubelski (Polonia) il giorno 22 settembre 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Harbuz Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01757

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Doci Bukurijie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Doci Bukurijie ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1984 dalla Scuola media superiore statale per infermieri di Durazzo (Albania) alla sig.ra Doci Bukurijie nata a Durres (Albania) il giorno 9 aprile 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Doci Bukurijie è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01764

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Skubis Wronka Bernadeta Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Skubis Wronka Bernadeta Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Skubis Wronka Bernadeta Anna nata a Bilgoraj (Romania) il giorno 12 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Skubis Wronka Bernadeta Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01765

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burbulea Benedic Eusebia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burbulea Benedic Eusebia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Burbulea Benedic Eusebia nata a Bacau (Romania) il giorno 23 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burbulea Benedic Eusebia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01766

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lechea Elena Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lechea Elena Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Fagaras (Romania) dalla sig.ra Lechea Elena Viorica nata a Rupea (Romania) il giorno 23 marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lechea Elena Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01768

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nechiforiuc Adelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nechiforiuc Adelina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Piatra - Neamt (Romania) dalla sig.ra Nechiforiuc Adelina nata a Tazlau (Romania) il giorno 9 marzo 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nechiforiuc Adelina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01769

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Shkoza Cifti Adile di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Shkoza Cifti Adile ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1967 dalla scuola media superiore statale per infermieri di Durazzo (Albania) alla sig.ra Shkoza Cifti Adile nata a Ndroq (Albania) il giorno 6 giugno 1948 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Shkoza Cifti Adile è autorizzata ad esercitare in italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01770

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jewula Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jewula Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'istituto professionale per infermieri di Dzierzoniov (Polonia) dalla sig.ra Jewula Elzbieta nata a Zabkowice (Polonia) il giorno 10 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jewula Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01771

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Soares Ferreira Maria Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Soares Ferreira Maria Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausuliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 1986 presso l'Università di Brasilia (Brasile) dalla sig.ra Soares Ferreira Maria Cecilia nata nello Stato di Minas Gerais (Brasile) il giorno 24 gennaio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Soares Ferreira Maria Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01772

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ciric Damir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ciric Damir ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola secondaria di medicina di Pancevo (Repubblica di Serbia) al sig. Ciric Damir, nato a Pancevo (Repubblica di Serbia) il giorno 25 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ciric Damir è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01753

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cojocaru Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cojocaru Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda pr oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Cojocaru Alina, nata a Iasi (Romania) il giorno 13 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. la sig.ra Cojocaru Alina è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01754

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, unità di Napoli. (Decreto n. 30647).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 90 unità lavorative per il periodo dal 15 ottobre 2001 al 13 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 2001, con decorrenza 15 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01825

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 30648).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta, S.r.l. I.C.A., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 169 unità lavorative per il periodo dal 15 ottobre 2001 al 13 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 2001, con decorrenza 15 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01826

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trust, unità di Asti. (Decreto n. 30649).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Trust, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trust, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Asti, per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 2001, con decorrenza 2 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01827

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aries, unità di Beinasco. (Decreto n. 30650).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Aries, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aries, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 2001 con decorrenza 8 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01828

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., unità di S. Maria a Vico. (Decreto n. 30651).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a Vico (Caserta), unità di S. Maria a Vico (Caserta), per un massimo di 28 unità lavorative per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 2001 con decorrenza 8 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01829

DECRETO 11 gennaio 2002.

Nomina di un membro effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in rappresentanza della C.I.S.L. di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

Visto il decreto n. 5 emesso dal direttore di questo ufficio in data 20 aprile 2000, con il quale è stata ricostituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopraccitata, la commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retibuzione in favore dei lavoratori agricoli;

Vista la nota prot. n. 01/2002 del 2 gennaio 2002, con la quale la C.I.S.L. di Latina chiede la sostituzione del sig. Ettore D'Antonio in seno alla Commissione in argomento, designando, nel contempo, il sig. Bonaldo Ermanno;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il sig. Bonaldo Ermanno, nato a San Felice Circeo (Latina) il 15 maggio 1959 e residente a Latina in via Tor Tre Ponti n. 14, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli a tempo inderminato, in rappresentanza della C.I.S.L., in sostituzione del sig. D'Antonio Ettore, dimissionario.

Latina, 11 gennaio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A01748

DECRETO 11 gennaio 2002.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «La Torre», in Scanzano Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 10 luglio 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «La Torre», con sede in Scanzano Jonico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 4 dicembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «La Torre», con sede in Scanzano Jonico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 11 gennaio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A02021

DECRETO 11 gennaio 2002.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Ital Model», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o

che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 22 agosto 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Ital Model», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 4 dicembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Ital Model», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 11 gennaio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A02022

DECRETO 11 gennaio 2002.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Jonica prefabbricati», in Policoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 24 luglio 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Jonica prefabbricati», con sede in Policoro, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 4 dicembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Jonica prefabbricati», con sede in Policoro, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 11 gennaio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A02023

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Domus Laeta» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto il verbale di ispezione ordinaria datato 26 giugno 2001 dal quale emerge che la cooperativa «Domus Laeta» costituita il 2 marzo 1956 è in scioglimento con nomina di liquidatore nella persona del sig. Loche Vitalino dal 26 gennaio 1965;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 26 giugno 2001 dai quali si rileva che il liquidatore ordinario sig. Loche Vitalino è deceduto;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 gennaio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale nella riunione del 20 settembre 2001;

Visto l'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Anedda Sandro nato a Cagliari il 23 giugno 1968, dottore commercialista con studio in via Fleming n. 22, Cagliari, è nominato liquidatore della società cooperativa «Domus Laeta» cooperativa edilizia a.r.l. con sede in Cagliari, costituita il 2 marzo 1956 con rogito notarile dott. Arturo Saba, rep. n. 51471, in sostituzione del sig. Loche Vitalino, deceduto.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore dott. Anedda Sandro sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Cagliari, 21 gennaio 2002

Il dirigente: MEREU

02A01810

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «Il Podere» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto il verbale del 25 aprile 1989 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Il Podere» a r.l., con sede in Cagliari, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona dell'ingegnere Stefano Lauro;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 28 maggio 2001, dai quali si rileva che l'ingegnere è deceduto;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 gennaio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2001;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 20 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aledda Antonino nato a Carbonia il 9 gennaio 1943, dottore commercialista con studio in via S. Fermo, 13 - Cagliari, è nominato liquidatore della società cooperativa «Il Podere» cooperativa agricola a r.l. con sede in Cagliari, costituita il 15 dicembre 1977 con rogito notarile dott. Alessandro Porru, rep. n. 13800, in sostituzione dell'ing. Lauro Stefano deceduto.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore dott. Aledda Antonino sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Cagliari, 21 gennaio 2002

Il dirigente reggente: MEREU

02A01811

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione lavoro «Conpol» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto il verbale con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Conpol» - Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. con sede in Cagliari, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civlie, con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Matta Guglielmo, nato a Laconi (Nuoro) il 14 novembre 1933 e residente a Quartu S. Elena, via Tharros n. 54, codice fiscale MTTGLL33S14E4000;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dal 25 giugno 2001 al 29 settembre 2001, dai quali

emerge un comportamento ostativo da parte del liquidatore per il sottrarsi alle convocazioni e agli accertamenti ispettivi, nonché uno stato di inattività dalla procedura liquidatoria, per non essersi adoperato il liquidatore per chiudere la procedura;

Considerate le conclusioni del verbale datato 23 settebre 2001 con il quale l'ispettore propone la sostituzione del liquidatore ordinario ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale delle cooperative in data 31 ottobre 2001;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 gennaio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aledda Antonino nato a Carbonia il 9 gennaio 1943, dottore commercialista con studio in via S. Fermo, 13 - Cagliari, è nominato liquidatore della società cooperativa «Conpol» cooperativa di produzione lavoro a r.l. con sede in Cagliari, costituita il 4 maggio 1968 con rogito notarile dott. Giovanni Fadda, rep. n. 2951, in sostituzione del sig. Matta Guglielmo.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore dott. Aledda Antonino sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Cagliari, 21 gennaio 2002

Il dirigente reggente: MEREU

02A01812

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione lavoro «San Giuliano» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto il verbale del 17 ottobre con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «San Giuliano», con sede in Cagliari, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civlie, con nomina di un liquidatore nella persona della sig.ra Porceddu Adriana, nata a Orroli (Nuoro) il 5 dicembre 1956 e residente in piazza Is Maglias, 3 - Cagliari, codice fiscale PRCDRN56T45G122I;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dal 20 agosto 1996 al 13 lugio 2001, dai quali risulta in merito alla procedura di liquidazione che allo stato attuale non risulta essere stato posto in essere alcun atto diretto a concludere la procedura medesima, né risulta aver sanato le irregolarità rilevate nella ispezione del 1996;

Visto le diffide inviate dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari rispettivamente con nota n. 25433 del 1° ottobre 1996 e n. 9684 dell'11 aprile 2000;

Preso atto della relazione di accertamento del 13 luglio 2001 dalla quale si evince che la cooperativa non ha sanato le irregolarità segnalate nei precedenti verbali e per le quali era stata diffidata;

Considerate le conclusioni del predetto verbale in cui l'ispettore chiede la sostituzione del liquidatore ordinario ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale nella riunione del 20 settembre 2001;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 gennaio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Anedda Sandro nato a Cagliari il 23 giugno 1968, dottore commercialista con studio in via Fleming, 22 - Cagliari, è nominato liquidatore della società cooperativa «San Giuliano» cooperativa di produzione lavoro a r.l. con sede in Cagliari, costituita il

23 gennaio 1981 con rogito notarile dott. Antonio Loi, rep. n. 73758, in sostituzione della sig.ra Porceddu Adriana.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore dott. Anedda Sandro sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Cagliari, 21 gennaio 2002

Il dirigente reggente: MEREU

02A01813

DECRETO 22 gennaio 2002.

Nomina di un componente supplente della I sottocommissione di conciliazione di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2702 del 5 ottobre 1998 con il quale sono state istituite presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno n. 3 sottocommissioni di conciliazione per la commissione individuale di lavoro, come richiesto dalla commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 2959 del 5 giugno 2001, con il quale veniva nominato componente supplente della I sottocommissione di conciliazione il sig. De Angelis Pasquale;

Vista la nota n. 62/91/AM del 14 gennaio 2001 con cui la Confcommericio di Salerno ha designato il sig. Giudice Luca, nato il 25 settembre 1972, quale componente supplente della I sottocommissione di conciliazione, in sostituzione del sig. De Angelis Pasquale dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Giudice Luca, nato il 25 settembre 1972, è nominato componente supplente della I sottocommissione di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione di De Angelis Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 22 gennaio 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A01785

DECRETO 28 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Abruzzo» a r.l., in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESCARA

Visto l'atto di scioglimento anticipato della società cooperativa «Abruzzo» a r.l., con sede in Pescara, via Monte dei Fiori, 20, iscritta al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara al n. 1276, R.E.A. n. 91935, redatto presso lo studio del notaio d'Ambrosio Nicola, corrente in Pescara, in data 11 giugno 1993 (racc. n. 25360; rep. n. 233202);

Viste le risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «Abruzzo» a r.l., contenute nel predetto atto notarile, per effetto delle quali veniva nominato liquidatore l'avv. Ciccozzi Ferdinando, nato a L'Aquila il 18 agosto 1960 e residente a Pescara, via Balilla, 16;

Vista la comunicazione del 19 marzo 2001 degli ispettori incaricati di effettuare la vigilanza alla suddetta società cooperativa, dalla quale si evince che il comportamento liquidatore è stato di ostacolo all'espletamento dell'ordinaria attività;

Vista la diffida d'ufficio del 4 maggio 2001 (protocollo n. 3657), notificata al suddetto liquidatore in data 14 maggio 2001;

Visto il protrarsi del comportamento ostativo da parte dell'avv. Ciccozzi, anche a seguito della predetta diffida d'ufficio a consentire l'ispezione;

Vista la richiesta dell'11 luglio 2001, pervenuta dagli ispettori incaricati di effettuare la vigilanza, di sostituzione del liquidatore predetto, a seguito del comportamento del medesimo che impediva l'espletamento dell'ispezione;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità della dott.ssa Corsi Bianca Maria, nata a Bussi sul Tirino

(Pescara) il 20 febbraio 1941, con studio in Pescara alla via S. Pellico, 28/1, ad assumere l'incarico di liquidatore della società cooperativa «Abruzzo» a r.l.;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449 [Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperative (n. 6, allegato n. 1, della legge n. 50/1999)] contenente la previsione della facoltà da parte del dirigente della direzione provinciale del lavoro di procedere alla sostituzione del liquidatore ordinario per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Ritenuto che nella fattispecie si configuri la previsione del citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 e che, pertanto, sia necessario provvedere;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Abruzzo» a r.l. è revocato all'avv. Ciccozzi Ferdinando, nato a L'Aquila il 18 agosto 1960 e residente a Pescara, via Balilla, 16.

Art. 2.

L'incarico medesimo è conferito alla dott.ssa Corsi Bianca Maria, nata a Bussi sul Tirino (Pescara) il 20 febbraio 1941, con studio in Pescara alla via S. Pellico, 28/1, alla quale spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero delle attività produttive, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito al tribunale fallimentare, alla camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 28 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PAOLETTI

02A01814

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali dalla ispezioni ordinarie eseguite sulle attività dalle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa «La Torre» con sede in S. Prisco costituita per rogito Matano in data 31 maggio 1974, registro società n. 230/1974, B.U.S.C. n. 1434/132251;

2) società cooperativa «Sole Nascente» con sede in S. Maria C.V. costituita per rogito Golia in data 10 aprile 1974, registro società n. 173/1974, B.U.S.C. n. 1401/132063;

3) società cooperativa «Gabriella» con sede in Aversa costituita per rogito Fiordaliso in data 22 luglio 1993, registro società n. 15094/1994, B.U.S.C. n. 4595/266646.

4) società cooperativa «Ortensia» con sede in Casaluce costituita per rogito Maffia in data 7 luglio 1982, registro società cooperativa n. 1985/1982, B.U.S.C. n. 2747/193702;

5) società cooperativa «La Nuova Casa» con sede in Orta di Atella costituita per rogito Liotti in data 26 settembre 1989, registro società n. 9864/1989, B.U.S.C. n. 3982/243387;

6) società cooperativa «Europa 2000» con sede in Villa di Briano costituita per rogito Lupoli in data 29 maggio 1991, registro società n. 11879/1991, B.U.S.C. n. 4220/253270;

7) società cooperativa «Erika» con sede in Capodrise costituita per rogito De Donato in data 26 aprile 1990, registro società n. 10809/1990, B.U.S.C. n. 4093/247825;

8) società cooperativa «Tre Stelle» con sede in Maddaloni costituita per rogito Palermiti in data 19 gennaio 1990, registro società n. 10463/1990, B.U.S.C. n. 4068/246486.

Caserta, 28 gennaio 2002

Il direttore provinciale: RUGGIERO

02A01859

DECRETO 28 gennaio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ansida», in Caserta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 21 luglio 1994 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «ANSIDA» con sede in Caserta ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Enzo Fantauzzi;

Considerate le irregolarità nello svolgimento della liquidazione evidenziate nel verbale di accertamento del 23 gennaio 2001;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

Il dott. Francesco Di Lauro nato a Casagiove (Caserta) il 25 gennaio 1938 ed ivi residente alla via Firenze n. 18 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ansida» con sede in Caserta, costituita in data 24 novembre 1983 per rogito Liotti, in sostituzione del sig. Enzo Fantauzzi.

Caserta, 28 gennaio 2002

Il direttore provinciale: RUGGIERO

02A01894

DECRETO 29 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Airone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 22 marzo 1989, repertorio n. 53200, registro società n. 2188, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 5655;

2) società cooperativa «Amalfi Coast On Duty - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minori, costituita per rogito notar Andrea Reale in data 27 gennaio 1997, repertorio n. 12434, registro società n. 111864, tribunale di Salerno, BUSC 6356;

3) società cooperativa «Cestai - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tramonti, costituita per rogito notar Matteo Pisani in data 5 dicembre 1948, repertorio n. 25555, registro società n. 2051/3151, tribunale di Salerno, BUSC 646;

4) società cooperativa «Cilento Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellabate, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 2 giugno 1992, repertorio n. 22718/5496, registro società n. 8323, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 5722;

5) società cooperativa «G. De Vivo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellabate, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 5 settembre 1984, repertorio n. 4810, registro società n. 883, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 3761;

6) società cooperativa «G. Pascoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino costituita per rogito notar Iole Liguori in data 14 luglio 1983, repertorio n. 3232, registro società n. 684/1983, tribunale di Salerno, BUSC 3538;

7) società cooperativa «Garanzia e Credito Servizi Commercianti e Artigiani Reg. Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 24 luglio 1977, repertorio n. 13612, registro società n. 373/1977, tribunale di Salerno, BUSC 2202;

8) società cooperativa «Gard - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonia Angrisano in data 18 febbraio 1991, repertorio n. 19635/4835, registro società n. 2081, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 5984;

9) società cooperativa «General Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano, costituita per rogito notar Bruno Frauenfelder in data 24 marzo 1999, repertorio n. 25324, partita I.V.A. n. 03541760652, tribunale di Salerno, BUSC 6502;

10) società cooperativa «Giove - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 1° giugno 1979, repertorio n. 12859, registro società n. 428/1979, tribunale di Salerno, BUSC 2611;

11) società cooperativa «Kamaraton - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 12 luglio 1993, repertorio n. 26843, registro società n. 2473, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 5687;

12) società cooperativa «La Operatrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 16 marzo 1992, repertorio n. 11128, registro società n. 579/1992, tribunale di Salerno, BUSC 5493;

13) società cooperativa «La Super Tecnica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 28 maggio 1961, repertorio n. 20997, registro società n. 3052/4066, tribunale di Salerno, BUSC 25;

14) società cooperativa «La Vela - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 23 marzo 1991, repertorio n. 22672, registro società n. 2105, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 5243;

15) società cooperativa «La Veloce - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Alfredo Male in data 2 maggio 1986, repertorio n. 5662, registro società 1005/1986, tribunale di Salerno, BUSC 4249;

16) società cooperativa «Madre Teresa di Calcutta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 5 ottobre 1988, repertorio n. 20514, registro società n. 579, tribunale di Sala Consilina, BUSC 4794;

17) società cooperativa «Portanova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 28 dicembre 1989, repertorio n. 77403, registro società n. 156/1990, tribunale di Salerno, BUSC 5006:

18) società cooperativa «Rovella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 7 febbraio 1984, repertorio n. 7206, registro società n. 327/1984, tribunale di Salerno, BUSC 3669.

Salerno, 29 gennaio 2002

Il direttore provinciale: CAPUANO

02A02030

DECRETO 29 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Felix - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Battipaglia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Domus Felix - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Luigi D'Agosto in data 8 maggio 1965, repertorio n. 255261, registro società n. 3619/4634, tribunale di Salerno, BUSC 612.

Salerno, 29 gennaio 2002

Il direttore provinciale: CAPUANO

02A02031

DECRETO 30 gennaio 2002.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 294 del 3 gennaio 1974 e successive modifiche con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento;

Viste le dimissioni del sig. Saccavino Giuseppe quale componente effettivo della predetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota della U.I.L. di Benevento del 25 gennaio 2002, con la quale si comunica il nominativo del sostituto nella predetta commissione, nella persona di Alleva Ettore;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ettore Alleva, nato il 5 aprile 1950, residente in Benevento, via Napoli 166, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori, componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 30 gennaio 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A01776

DECRETO 1° febbraio 2002.

Nomina di un componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari, in rappresentanza della Confederazione italiana del lavoro (C.G.I.L.).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto n. 333/1998 del 29 dicembre 1998 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Visto il decreto n. 384/2000 del 18 gennaio 2000 con il quale il sig. Lomuscio Giovanni è stato nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Confederazione italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Andria (Bari);

Vista la nota n. 200-15 del 22 gennaio 2002 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Bari ha designato il sig. Cantatore Nicola a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Lomuscio Giovanni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Cantatore Nicola è nominato componente in seno al Comitato provinciale INPS di Bari in rappresentanza della Confederazione italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Bari ed in sostituzione del sig. Lomuscio Giovanni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° febbraio 2002

Il dirigente: NICASTRI

02A01858

DECRETO 6 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Antonello», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali dei lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta al sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Antonello», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Landino

Costanzo in data 21 marzo 1974, repertorio n. 234138, registro società n. 1754/74, tribunale di Roma, BUSC 22192/132491.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 febbraio 2002

Il dirigente: CORSI

02A02027

DECRETO 6 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Taniga», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Taniga», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 9 novembre 1963, repertorio n. 29508, registro società n. 3716/63, tribunale di Roma, BUSC 4840/81948.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 febbraio 2002

Il dirigente: CORSI

02A02028

DECRETO 14 febbraio 2002.

Progetti ammessi a finanziamento relativi agli interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 142, lettera *h)* di tale decreto che conserva nell'ambito delle competenze dello Stato «l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero degli affari esteri, siglato in data 24 luglio 2000, relativo alle attività ed alle funzioni di ciascuna amministrazione nelle materie suindicate;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8/01, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2001, riportante, per il 2001, modalità e termini per la presentazione dei progetti per «Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea»;

Vista la graduatoria dei progetti, presentati ai sensi dell'avviso 8/01, predisposta dal Comitato tecnico di valutazione, costituito con D.D. 464/V/01 del 21 novembre 2001;

Considerato che, in tale graduatoria, numerosi progetti hanno riportato un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità prestabilita dal Comitato stesso;

Considerato che, a valere sul capitolo 7005 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, sussistono disponibilità ammontanti a € 20.451.693,20 (pari a L. 39.600.000.000) oltre alle somme già impegnate;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro degli «Interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono ammessi a finanziamento 82 progetti, presentati ai sensi dell'avviso 8/01, per l'attuazione dei quali è disposto un finanziamento per complessivi € 20.451.693,20 pari a L. 39.600.000.000, a favore degli enti di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno:

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
1	261	Università degli Studi di Udine	*Tecnico della produzione e commercializzazione – Settore vitivinicolo*	688	100	788	€ 284.877,63	Mendoza/Argentina
2	287	Consorzio Piemontese Formazione per il Commercio Estero	*Eco-Turismo: sviluppo di nuovi itinerari – Buenos Aires*	682	100	782	€ 164.305,60	Buenos Aires/Argentina
3	25	Opera Sacra Famiglia	*Creazione di disegnatori del Mobile e dell'Arredo – Azione di sviluppo rivolta alle PMI del "conurbano" di Buenos Aires*	676	100	776	€ 294.280,76	Buenos Aires/Argentina
4	398	De Lorenzo Formazione	*Competenze nell'import ed export di prodotti agroalimentari e ortofrutticoli*	668	100	768	€ 399.233,58	Bahia Blanca/Argentina
5	264	IAL Friuli Venezia Giulia	*Tecnico dei servizi turistici – Promozione e valorizzazione del territorio della Patagonia Argentina*	664	100	764	€ 294.225,50	Bahia Blanca/Argentina
6	399	CITER	*Progettazione ingegnerizzazione di prodotti italian style in Argentina*	664	100	764	€ 326.731,29	Buenos Aires/Argentina
7	358	PRO. SCA.	*Quality consultant – Esperti in consulting per la certificazione di sistemi di qualità*	662	100	762	€ 220.850,40	La Plata/Argentina
8	94	SMILE	*Corsi di perfezionamento, riqualificazione, aggiornamento per i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Berna*	660	100	760	€ 412.869,00	Berna/Svizzera
9	138	AGCI - FORM	*Fare impresa*	660	100	760	€ 196.253,62	Bahia Blanca/Argentina
10	361	PRO. SCA.	*Personale infermieristico – Corso di formazione per licenziati in infermeria*	660	100	760	€ 439.748,59	Buenos Aires/Argentina
11	477	A.V.S.I. Associazione Volontari per il Servizio Internazionale	*Specializzazione per una moderna gestione dell'impresa agroalimentare nella pampa umida argentina*	660	100	760	€ 126.245,31	Rosario/Argentina

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
12	78	KEPHA	*Restauratore architettonico decorativo*	698	60	758	€ 223.563,86	Curitiba/Brasile
13	140	AGCI - FORM	*Fare impresa*	640	100	740	€ 196.253,62	Bahia Blanca/Argentina
14	350	PRO. SCA.	*Management impresa agricola*	638	100	738	€ 220.548,27	Rosario/Argentina
15	148	I.R.E.S.	*Manager del no profit*	636	100	736	€ 74.225,19	Basilea/Svizzera
16	86	Leader Ulixes	*Esperto in gastronomia tipica italiana*	668	60	728	€ 176.654,08	Porto Alegre/Brasile
17	185	Istituto A. Suffredini	*Emprego Social – Nuova occupazione e nuova imprenditorialità economica e sociale*	666	60	726	€ 392.507,24	San Paolo/Brasile
18	357	PRO. SCA.	*Esperti in project management per Pymes – Teoria e pratica nella progettazione e nella negoziazione*	616	100	716	€ 294.634,53	Rosario/Argentina
19	452	Palazzo Spinelli per l'arte e il restauro	*Restauro dipinti a Rio de Janeiro*	654	60	714	€ 176.628,26	Rio de Janeiro/Brasile
20	165	EUROFORM RFS	*Italian Cuisine 2*	692	20	712	€ 317.620,99	Melbourne/Australia
21	201	KANTEA S.C.R.L.	*WEB Site Application Designer*	702	10	712	€ 263.523,79	Santiago/Cile
22	99	SMILE	*CAM – Riqualificare la ristorazione italiana*	610	100	710	€ 134.378,82	Berna/Svizzera
23	237	COMEURO	*Addetto alla distribuzione organizzata – Buenos Aires*	610	100	710	€ 243.707,75	Buenos Aires/Argentina
24	476	RICONVERSIDE R S.R.L.	*Corso di formazione per tecnico programmatore di impianti automatizzati per le industrie meccaniche*	650	60	710	€ 294.246,15	Curitiba/Brasile
25	40	FILEF	*Assistente Tecnico e Commerciale all'import export (per lo sviluppo della cooperazione economica tra Italia e Brasile)*	648	60	708	€ 356.282,96	San Paolo/Brasile

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
26	444	ASS.FOR.SEO.	*Experts nella gestione dell'impresa ecoturistica*	648	60	708	€ 466.050,71	Rio de Janeiro/Brasile
27	366	CONFORM	*Solidarietà e impresa*	644	60	704	€ 330.532,42	San Paolo/Brasile
28	335	ICIF	*La cucina mediterranea e delle tradizioni regionali nell'arte della preparazione e della presentazione italiana*	642	60	702	€ 387.342,67	Porto Alegre/Brasile
29	115	ENAIP SARDEGNA	*Formazione Imprenditoriale Rio de Janeiro*	638	60	698	€ 330.276,25	Rio de Janeiro/Brasile
30	166	CIAPI	*Tecnico di processi in ambito di automazione industriale profilo professionale*	638	60	698	€ 444.591,92	Rio de Janeiro/Brasile
31	73	NITCOMISA	*Formazione di tecnici di gestione e manutenzione di sistemi di monitoraggio aria e controllo emissioni*	596	100	696	€ 350.545,12	Rosario/Argentina
32	500	OMNIKOS S.P.A.	*Corso di formazione e aggiornamento in gestione e sviluppo dell'impresa agricola biologica*	596	100	696	€ 460.692,47	Bahia Blanca/Argentina
33	45	FILEF	*Corso di riqualificazione per insegnanti di italiano nelle scuole brasiliane dello Stato di San Paolo del Brasile*	634	60	694	€ 210.022,36	San Paolo/Brasile
34	222	FO.R.UM. S.c.r.l.	*Cucina italiana nel mondo*	590	100	690	€ 56.608,84	Buenos Aires/Argentina
35	288	I.M.C. s.r.l.	*OFAI – Orientamento e Formazione per l'Autoimpresa*	586	100	686	€ 205.981,09	Bahia Blanca/Argentina
36	61	SMILE	*CAPeR-Comunicazione*	584	100	684	€ 434.320,48	Zurigo/Svizzera
37	162	IAL Veneto	*Imprenditore agricolo esperto nelle coltivazioni biologiche*	584	100	684	€ 61.819,89	Rosario/Argentina
38	196	ForCopim	*Addetto alle agenzie di viaggio – esperto in vendita di prodotti turistici in Internet*	584	100	684	€ 410.913,77	Rosario/Argentina

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
39	388	EFESO	*Formazione di formatori per imprenditori e manager del settore turistico*	580	100	680	€ 123.949,66	Buenos Aires/Argentina
40	492	ASS.FOR.SEO	*Corso di formazione per specialista di progetto e manutenzione dei sistemi di automazione*	620	60	680	€ 469.841,50	Curitiba/Brasile
41	214	ForCopim	*Animatore Turistico*	576	100	676	€ 410.913,77	Rosario/Argentina
42	63	FILEF	*Creazione d'impresa per fornitura di servizi web finalizzati alla comunicazione e al e-commerce*	614	60	674	€ 149.152,75	San Paolo/Brasile
43	67	NITCOMISA	*Formazione di operatori polivalenti di impianti di depurazione acque reflue*	574	100	674	€ 211.489,10	Buenos Aires/Argentina
44	69	NITCOMISA	*Formazione di tecnici di gestione integrale di manutenzione industriale*	574	100	674	€ 211.489,10	Buenos Aires/Argentina
45	333	ICIF	*La cucina mediterranea e delle tradizioni regionali nell'arte della preparazione e della presentazione italiana*	614	60	674	€ 216.911,90	Porto Alegre/Brasile
46	160	ISTUD Spa	*Percorsi integrati di formazione per lavoratori italiani residenti in Argentina*	572	100	672	€ 407.484,49	Buenos Aires/Argentina
47	430	ItaliaLavoro S.P.A.	*Formazione di base per operatori polivalenti nel settore della meccanica*	612	60	672	€ 247.589,44	Curitiba/Brasile
48	231	CFP Cividale	*Cucina italiana*	606	60	666	€ 256.933,69	Curitiba/Brasile
49	464	Palazzo spinelli per l'arte e il restauro	*Restauro di manufatti lignei di interesse storico e artistico a Porto Alegre*	606	60	666	€ 176.628,26	Porto Alegre/Brasile
50	356	PRO.SCA.	*Esperto in import export nel settore agroalimentare*	564	100	664	€ 222.314,55	Rosario/Argentina
51	449	ASS.FOR.SEO	*Formazione per l'e-technology per gli italiani residenti in Svizzera*	562	100	662	€ 309.874,14	Berna/Svizzera

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
52	153	Casa della Gioventù	*Montatore manutentore di sistemi elettromeccanici di comando e di controllo*	600	60	660	€ 222.383,76	Porto Alegre/Brasile
53	159	Casa della Gioventù	*Montatore manutentore di sistemi elettromeccanici di comando e di controllo*	600	60	660	€ 222.383,76	San Paolo/Brasile
54	204	Consorzio Piemontese di Formazione per il Commercio Estero	*AGRI.QUO.M&M: Formazione in qualità management & marketing per operatori del settore agroalimentare*	560	100	660	€ 230.649,65	Mendoza/Argentina
55	15	Centro Produttività Veneto	*Ritorno al lavoro a Vicenza: Corso di formazione di base per operatori polivalenti nel settore della meccanica e della lavorazione del legno*	596	60	656	€ 285.920,87	Santa Maria/Brasile
56	88	Consorzio Ulisse s.c.a.r.l.	*Tecnico informatico in sistemistica di supervisione*	556	100	656	€ 185.924,48	Buenos Aires/Argentina
57	311	E.F.A.L.	*Tecnico per l'agricoltura biologica*	642	10	652	€ 325.367,85	Santiago/Cile
58	391	EFESO	*Formazione di imprenditori nel settore dei servizi turistici complementari*	552	100	652	€ 204.000,48	Buenos Aires/Argentina
59	62	FILEF	*Creazione di impresa per fornitura di servizi web finalizzati alla comunicazione e al e-commerce*	590	60	650	€ 149.152,75	Porto Alegre/Brasile
60	503	KANTEA S.C.R.L.	*Gestione della produzione e design di moda*	588	60	648	€ 279.652,73	San Paolo/Brasile
61	102	Associazione Centro ELIS	*Corso di formazione professionale in saldatura elettrica, ossiacetilenica e semiautomatica (MIG-MAG) a favore di cittadini italiani residenti nella provincia di Cordoba-Argentina*	546	100	646	€ 283.826,64	Cordoba/Argentina
62	147	Camera di Commercio italo brasiliana	*Operatore di progetti per distretti industriali*	584	60	644	€ 170.947,23	San Paolo/Brasile

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
63	443	PENTA	*Corso per operatore di sistemi produttivi agroalimentari con metodo biologico*	544	100	644	€ 223.505,81	Cordoba/Argentina
64	448	ASS.FOR.SEO	*Formazione per l'e-technology per gli italiani residenti in Svizzera*	542	100	642	€ 309.874,14	Basilea/Svizzera
65	101	Associazione Centro ELIS	*Corso di formazione professionale in telecomunicazione e reti multimediali a favore di cittadini italiani residenti nella provincia di Buenos Aires*	538	100	638	€ 272.358,71	Buenos Aires/Argentina
66	491	MLAL Movimento Laici America Latina	*Qualificazione e aggiornamento professionali per lo sviluppo di microimprese-Bolivia*	638	0	638	€ 248.691,56	La Paz/Bolivia
67	44	FILEF	*Assistente tecnico e commerciale all'import-export.(Per lo sviluppo della cooperazione economica tra Italia e Argentina)*	536	100	636	€ 212.604,65	Rosario/Argentina
68	68	NITCOMISA	*Formazione di tecnici di gestione e manutenzione di sistemi di monitoraggio aria e controllo emissioni*	534	100	634	€ 335.051,41	Buenos Aires/Argentina
69	131	F.R.A.M.	*Esperto informatico per il commercio elettronico*	534	100	634	€ 304.167,29	Bahia Blanca/Argentina
70	176	CIAPI	*Addetto alla lavorazione di oro e gioielli*	574	60	634	€ 228.612,23	Rio de Janeiro/Brasile
71	297	TEXILIA	*Italian fashion in Los Angeles (Promozione dell'italian style attraverso la formazione di creatori di capi e consulenti di italian style)*	594	40	634	€ 232.405,60	Los Angeles/USA
72	70	NITCOMISA	*Formazione di operatori polivalenti di impianti di depurazione acque reflue*	612	20	632	€ 221.818,24	Caracas/Venezuela
73	217	FO.R.UM. S.c.r.l.	*Tecnologie informatiche e telematiche (ECDL)*	568	60	628	€ 65.982,79	San Paolo/Brasile

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
74	480	C.N.I.P.A. PUGLIA	*Esperto in tecniche di grafica pubblicitaria*	528	100	628	€ 371.848,97	Buenos Aires/Argentina
75	502	KANTEA S.C.R.L.	*System Web manager per e-commerce*	568	60	628	€ 263.514,49	San Paolo/Brasile
76	35	Centro Produttività Veneto	*Ritorno al lavoro a Vicenza: Corso di formazione di base per operatori polivalenti nel settore della meccanica e della lavorazione del legno*	566	60	626	€ 285.920,87	Porto Alegre/Brasile
77	262	IAL Friuli Venezia Giulia	*Tecnico della gestione aziendale per le PMI, progetto di sviluppo economico nella provincia di Santa Maria – Porto Alegre*	566	60	626	€ 296.812,94	Porto Alegre/Brasile
78	369	COSMOB	*Professionalità strategiche*	524	100	624	€ 114.986,03	Buenos Aires/Argentina
79	54	Leader Ulixes	*Esperto in gastronomia tipica italiana*	522	100	622	€ 176.654,08	Buenos Aires/Argentina
80	92	Fernando Santi Basilicata	*Tecnico dei processi commerciali*	520	100	620	€ 243.302,85	Buenos Aires/Argentina
81	442	PENTA	*Corso per la formazione di tecnico per la gestione della filiera agro-zootecnica per la produzione di qualità e biologiche*	520	100	620	€ 227.688,37	Cordoba/Argentina
82	56	A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati	*IMPRESA 2000: Esperto in gestione di impresa*	518	100	618	€ 349.868,56	Buenos Aires/Argentina

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1, verrà erogato, a favore del titolare del progetto, previa presentazione di garanzia fidejussoria, con le seguenti modalità:

il 25%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività;

il 25%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività;

il 25%, quale terza anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della seconda anticipazione e del regolare svolgimento delle attività;

il 25%, a saldo, su presentazione di una relazione finale e del rendiconto delle spese verificate da parte della rappresentanza consolare.

Il Ministero del lavoro e della politiche sociali, in collaborazione con gli uffici consolari, disporrà apposite verifiche a campione volte a valutare lo stato di attuazione degli interventi formativi ed il relativo impatto sul territorio.

Roma, 14 febbraio 2002

Il capo Dipartimento: BOLAFFI

02A02069

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 7 gennaio 2002.

Inserimento di una nuova attrazione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 2 della circolare n. 4803 del 27 settembre 1989 recante disciplina dell'attività di spettacolo viaggiante;

Visto il decreto interministeriale in data 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997 e 8 maggio 2001 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con l'inserimento di una nuova attrazione;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale della seduta del 27 ottobre 2000 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Reggio Emilia esprime parere favorevole sull'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di una nuova media attrazione denominata «Padiglione percorso fantastico per bambini»;

Sentito il parere favorevole espresso nelle sedute del 25 e 26 ottobre 2001 dalla commissione consultiva prevista dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 650, che ha assorbito le competenze di quelle previste dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

Decreta:

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con l'inserimento dell'attrazione di seguito elencata:

«Padiglione percorso fantastico per bambini» (media attrazione).

Padiglione di varie forme (esempio: casetta, fungo, battello, autobus, ecc.) destinato esclusivamente ai bambini, ad uno o più piani, con percorso pedonale libero o a tempo predeterminato, delimitato solo perimetralmente. All'interno sono installate varie sagome raffiguranti soggetti a tema e un insieme di giochi in movimento, statici o motorizzati.

La struttura portante dell'attrazione è formata da telai in profilati di acciaio saldati, fissata per mezzo di saldature sul pianale di un rimorchio a due assi ed è ripiegabile su sé stessa per rientrare nelle misure consentite dal codice della strada. In condizioni di esercizio la base è sopraelevata rispetto al suolo ed è raggiungibile mediante due scale che permettono l'ingresso e l'uscita del pubblico, tutta la base è circondata da una ringhiera per evitare l'eventuale caduta dei bambini. All'interno dell'attrazione non sono ammessi, contemporaneamente, più di sedici bambini di età compresa tra i tre e i dieci anni.

Roma, 7 gennaio 2002

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo
DE SIMONE

Il capo della Polizia
DE GENNARO

02A01867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2002.

Iscrizione di talune varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizza-

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i risultati delle prove in campo e di laboratorio, condotte dall'Ente Nazionale Sementi elette negli anni 1997 e 1998 in ottemperanza alla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1, finalizzate alla verifica dei requisiti di stabilità, omogeneità e differenziabilità, alla caratterizzazione, all'individuazione dei responsabili delle selezione conservatrice ed alla individuazione dei casi di scostamento dalla tipologia varietale originaria che richiedessero provvedimenti particolari, delle varietà di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970;

Considerato che nell'ambito delle suddette prove sono state individuate delle varietà che sono state commercializzate con la stessa denominazione di quelle originali, ma che sono risultate da esse distinte, e che le stesse possono essere considerate derivate dalle originali medesime a seguito di successive riproduzioni protrattesi negli anni effettuate in ambienti diversi e da soggetti diversi;

Considerato che il metodo con il quale le suddette varietà sono state ottenute non consente di individuare il costitutore delle varietà medesime;

Viste le richieste degli interessati alla conservazione in purezza delle varietà, volte ad ottenere l'iscrizione delle varietà stesse nei registri nazionali di specie di piante ortive di cui all'art. 4, lettera *b)*, della citata legge n. 195/1976;

Visto l'art. 19, comma 7, della citata legge n. 1096/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, che per le varietà di cui non si conosca il costitutore, l'iscrizione possa essere fatta d'ufficio e che il compito della conservazione in purezza delle varietà possa essere affidato ad un istituto o ente o altro soggetto operante in campo sementiero che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell'art. 19, comma 7, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte d'ufficio, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard»:

Specie	Varietà	Codice Sian	Responsabilità della conservazione in purezza
Cavolo Broccolo	Getti e foglie	002559	Four S.r.l. - Bolzano
Cavolo Verza	Michelotta	002557	Esasem S.p.a. - Casaleone (Verona)
Sedano	Early Spring	002536	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02074

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 luglio 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, del comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 ogosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recante modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegato al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del comune di Subbiano n. 4704 del 2 gennaio 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici realtivi al comune limitrofo di Capolona (Arezzo);

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate com nota n. SIRE/2001/359 del 16 maggio 2001 dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire al comune di Capolona, e che sulla base delle risultanze tecniche al comune, conformenente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 2026 gradi giorni anziché 2260, e di conseguenza la zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Capolona (Arezzo) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
AR	D	2026	623	Capolona

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

02A01783

DECRETO 5 febbraio 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «G.M. Italia di Gaetano Trapani & C.» S.a.s. di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 6 novembre 1981 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani, successivamente modificata in G.M Italia Di Gaetano Trapani & C. S.a.s., con sede in Milano, via G. Frua n. 18, è posta in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 2001, con la quale il commissario, comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del tribunale di Milano ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiede che venga disposto la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto necessario provvedere al riguardo a norma dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della G.M. Italia di Gaetano Trapani & C. S.a.s. già Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani S.a.s., con sede in Milano, via G. Frua, 18.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A02037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia per il giorno 21 gennaio 2002.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia nella giornata del 21 gennaio 2002 dalle ore 7,55 alle ore 9,55.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di una assemblea di tutto il personale richiesta dalle R.S.U. aziendali, l'ufficio provinciale A.C.I. di Vibo Valentia nel giorno di cui al punto 1.1, non ha operato dalle ore 7,55 alle ore 9,55.

La procura generale della Repubblica di Catanzaro, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con provvedimento del 19 gennaio 2002 ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 4 febbraio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A02079

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro per il giorno 21 gennaio 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro nella giornata del 21 gennaio 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di una agitazione sindacale, a cui ha aderito tutto il personale dell'ufficio provinciale A.C.I. di Catanzaro, l'ufficio di cui al punto 1.1 nel giorno a fianco indicato, non ha operato.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con provvedimento, in sanatoria, del 28 gennaio 2002 ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 4 febbraio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A02080

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di Teramo e Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

Il mancato funzionamento:

dell'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo nel giorno 9 novembre 2001;

dell'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo nel giorno 21 gennaio 2002, dalle ore 8 alle ore 12,30;

degli sportelli degli uffici P.R.A. di Chieti nel giorno 28 gennaio 2002.

Motivazioni.

Gli uffici provinciali A.C.I. di Teramo e Chieti hanno comunicato rispettivamente, con note n. 1082/5B del 5 novembre 2001, n. 35/02 del 17 gennaio 2002 e n. 173 del 24 gennaio 2002 la chiusura al pubblico per sciopero del personale indetto dalla organizzazione sindacale R.d.B./CUB e per assemblea sindacale.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura con rispettive note n. 1/1837/24 del 10 gennaio 2002, n. 1/89/24 del 18 gennaio 2002 e 1/140/24 del 24 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 5 febbraio 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A02081

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2002.

Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

1.1. È approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari sul conto corrente postale n. 57152043, intestato alla «Tesoreria provinciale di Viterbo - Versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n. 126/2001» con visto di conformità allo standard tecnico (codice n. W128920E Ch. 8-*ter*) rilasciato da Poste Italiane S.p.A.

2. Reperibilità dei modelli e caratteristiche tecniche.

2.1. Il modello di cui al punto 1, stampato e distribuito gratuitamente da Poste Italiane S.p.A., è disponibile presso gli uffici postali.

2.2. La stampa del modello di bollettino suddetto è consentita anche a modulo continuo, previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.A. purché ne siano rispettate le caratteristiche tecniche di cui al punto 2.3.

2.3. In tutti i modelli i dati significativi sono di colore nero mentre quelli non significativi (griglie) sono di colore rosso cieco. Le caratteristiche tecniche e fisico-chimiche dei modelli sono quelle indicate per i tipi di documento TD 451 nel foglio delle inserzioni n. 115 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio delle inserzioni - parte seconda - del 19 maggio 2001, rinvenibile sul sito internet www.poste.it

Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario in conseguenza dell'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2001, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001, del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'art. 1 del citato decreto n. 126 del 2001 stabilisce che il predetto contributo sia corrisposto, mediante l'utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ovvero con un versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato o con un versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Inoltre, l'art. 3 prevede che la ricevuta del versamento di cui all'art. 1 rechi, in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito, delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente, delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti, è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifre dei restanti.

Pertanto al fine di rendere possibile il versamento in euro su conto corrente postale del contributo sopra menzionato, si approva con il presente atto l'allegato modello di bollettino.

Riferimenti normativi del provvedimento.

Attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato.

Decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2001, n. 126, art. 1.

Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, art. 5, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330 recante, tra l'altro, il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento - BancoPosta

sul C/C n. 57152043

di Euro ________ , ____

importo in lettere

INTESTATO A:

TESORERIA PROV. VITERBO - VERS. CONTRIBUTO UNIF.

PARTE ATTRICE/RICORRENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale — Via e numero civico

Altre parti attrici/ricorrenti

Altre parti convenute/resistenti

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

GENERALITÀ DELLA PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale — Via e numero civico

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta

sul C/C n. 57152043

di Euro ________ , ____

importo in lettere

INTESTATO A:

TESORERIA PROV. VITERBO - VERS. CONTRIBUTO UNIF.

PARTE ATTRICE/RICORRENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale — Via e numero civico

Altre parti attrici/ricorrenti

Altre parti convenute/resistenti

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

GENERALITÀ DELLA PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale — Via e numero civico

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta

sul C/C n. 57152043 di Euro

TD 451

importo in lettere

INTESTATO A

TESORERIA PROV. VITERBO - VERS. CONTRIBUTO UNIF.
SPESE ATTI GIUDIZIARI DPR 126/01

PARTE ATTRICE/RICORRENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — C.A.P. e comune di domicilio fiscale — Via e numero civico

CODICE FISCALE DELLA PARTE ATTRICE/RICORRENTE — Altre parti attrici/ricorrenti — Altre parti convenute/resistenti

UFFICIO GIUDIZIARIO DI

GENERALITÀ DELLA PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale — Via e numero civico

BOLLO DELL'UFF. POSTALE Codice Bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro — numero conto — td

Mod. CH 8 ter - Cod. W128720E

57152043< 451>

AVVERTENZE

"Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino."

CAUSALE

CONTRIBUTO UNIFICATO
PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
(DPR 1° marzo 2001, n. 126)

CODICE FISCALE DELLA PARTE ATTRICE/RICORRENTE

UFFICIO GIUDIZIARIO DI ________

CAUSALE

CONTRIBUTO UNIFICATO
PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
(DPR 1° marzo 2001, n. 126)

CODICE FISCALE DELLA PARTE ATTRICE/RICORRENTE

UFFICIO GIUDIZIARIO DI ________

02A02211

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecco.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dall'1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/228 del 2 gennaio 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodi di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio di Lecco dal 14 al 18 gennaio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali, essendo stato causato dalle operazioni di trasloco degli atti di competenza dell'ufficio provinciale di Lecco, dall'ufficio provinciale di Como, è dipeso da evento straordinario non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 8 febbraio 2002 prot. n. 219, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Lecco dal 14 al 18 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 febbraio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A02212

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 13 febbraio 2002.

Integrazione, precisazione e rettifica degli allegati *A* e *B* del decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 novembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'iserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidenti sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33801 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 31 novembre 2001, in capo dell'INPDAI dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 2429/PR del 23 novembre 2001, n. 974/DG del 28 novembre 2001, n. 2440/PR del 28 novembre 2001 e n. 978/DG del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 2524/PR del 12 febbraio 2002 con la quale l'INPDAI ha segnalato la necessità di approvare integrazioni, precisazioni e rettifiche agli allegati *A* e *B* del suddetto decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Vista la dichiarazione dell'INPDAI contenuta nella nota n. 2524/PR del 12 febbraio 2002 con cui si attesta la proprietà cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze degli stabili individuati dalle particelle indicante degli allegati *A* e *B* del decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Vista la richiesta di integrazione e rettifica avanzate dall'INPDAI con la citata nota n. 2524/PR del 12 febbraio 2002 relativa agli identificativi catastali di alcuni immobili negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* del decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33801 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione, precisamente e rettifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 33081 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'INPDAI tutte le unità immobiliari corrispondenti ai subalterni compresi nelle particelle individuali negli allegati *A* e *B* del citato decreto n. 33801 del 30 novembre 2001, ancorché ivi non indicati.

Art. 2.

Gli allegati *A* e *B* al decreto n. 33801 emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono integrati e rettificati come segue:

lo stabile di Roma - via del Nuoto, 10, di cui alle pagine 140, 141 e 199 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 77 anziché dalla particella n. 79;

gli stabili di Roma - via Sorelle Marchisio, 23 e via Sorelle Marchisio, 31 di cui alle pagine 152, 153 e 204 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificati oltre che dalle particelle n. 1202 e n. 1190 anche dalle particelle n. 1200 e 1182;

gli stabili di Roma - via Angelo Annaratone, 5/9 e 15/19 di cui alle pagine 153, 154 e 205 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificati oltre che dalle particelle n. 140 e n. 144 anche dalle particelle n. 141 e 145;

lo stabile di Roma - circonvallazione Gianicolense, 118, di cui alla pag. 163 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, è identificato oltre che dalla particella n. 47 anche dalle particelle n. 44, n. 45 e n. 46;

lo stabile di Roma - via della Mendola, 188/190 V05 di cui alle pagine 164 e 208 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 1048 anziché dalla particella n. 1050;

lo stabile di Roma - via della Mendola, 188/190 V06 di cui alle pagine 164, 208 e 209 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 1047 anziché dalla particella n. 1052;

lo stabile di Roma - via della Mendola, 196/198 V08 di cui alle pagine 164 e 209 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 1052 anziché dalla particella n. 1051;

lo stabile di Roma - via della Mendola, 196/198 V09 di cui alle pagine 164, e 209 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 1051 anziché dalla particella n. 1049;

lo stabile di Roma - via Mar della Cina, 289 pal. B di cui alle pagine 166, 167, 168 e 211 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 440 anziché dalla particella n. 51;

lo stabile di Roma - via Mar della Cina, 299 pal. C di cui alle pagine 168, e 169 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 441 anziché dalla particella n. 52;

lo stabile di Roma - via Mar della Cina, 319 pal. D di cui alle pagine 169, 170, 171 e 211 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 442 anziché dalla particella n. 53;

lo stabile di Milano - via dei Missaglia, 13/15 di cui alle pagine 183, 184, 185, 186, 187, 188, 221, 222, 223 e 224 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato oltre che dalle particelle n. 98 e n. 101 anche dalle particelle n. 99, n. 100, n. 102 e 103;

lo stabile di Roma - via G. Berto, 73 scala L di cui alle pagine 189, 190, e 224 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dal foglio n. 853 anziché dal foglio n. 780 e dalle particelle n. 700, n. 701, n. 702 e n. 703 anziché dalla particella n. 8700;

lo stabile di Roma - via G. Berto, 71 scala R di cui alle pagine 190, 191, e 224 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dal foglio n. 853 anziché dal foglio n. 780 e dalle particelle n. 700, n. 701, n. 702 e n. 703 anziché dalla particella n. 8701;

lo stabile di Roma - via delle Costellazioni, 300 di cui alle pagine 191, 192, 193 e 224 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella n. 846, anziché dalla particella n. 803.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore: SPITZ

02A02073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2001 il prefetto dott. Carlo Schilardi è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 30 giugno 2002.

02A01876

Avviso relativo alla proroga del prof. Mauro Masi a commissario straordinario della SIAE

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 2001 l'incarico di commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) conferito al prof. Mauro Masi è stato prorogato fino al 30 giugno 2002.

02A01877

Nomina del dott. Pietro Soggiu a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2001 il dott. Pietro Soggiu è stato nominato per la durata di due anni, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga e di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

02A01833

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8701
Yen giapponese	116,79
Corona danese	7,4298
Lira Sterlina	0,61050
Corona svedese	9,1314
Franco svizzero	1,4793
Corona islandese	87,91
Corona norvegese	7,7375
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57690
Corona ceca	31,852
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,15
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5573
Lira maltese	0,3983
Zloty polacco	3,6302
Leu romeno	28252
Tallero sloveno	223,0854
Corona slovacca	42,099
Lira turca	1205000
Dollaro australiano	1,6883
Dollaro canadese	1,3823
Dollaro di Hong Kong	6,7861
Dollaro neozelandese	2,0810
Dollaro di Singapore	1,5930
Won sudcoreano	1147,49
Rand sudafricano	9,9539

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02240

MINISTERO DELLA SALUTE

Modalità di impiego di specialità medicinali a base di ribavirina

Si comunica che, a seguito del parere espresso dalla commissione unica del farmaco, lo studio denominato «Improve» nella parte relativa alla compilazione delle schede per la raccolta dei dati relativi all'uso dei farmaci a base di ribavirina è da considerarsi concluso.

Resta confermato che l'impiego della specialità «Rebetol» è ammesso secondo le modalità riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'allegato 1 del decreto 19 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1999.

Resta altresì confermata la classe «H» di cui al decreto dirigenziale 29 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1999.

02A01816

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Forgaria del Friuli

Con decreto interministeriale n. 1201 in data 9 novembre 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello stato dell'immobile demaniale denominato «Opera della fortificazione permanente» sito nel comune di Forgaria del Friuli (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3514, foglio 38, mappali 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213 del nuovo catasto terreni, foglio 20, all. 2°, mappali 615, 507 e 508, foglio 20, mappale 853 ed alla partita 6418, foglio 20, mappale 852 per una superfice complessiva di mq 1.790.

02A01786

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Revoca del riconoscimento giuridico all'associazione di produttori «A.J.S.P.O.A.»

Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 88/ASS del 5 febbraio 2002 è stato revocato il riconoscimento concesso ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 all'associazione di produttori «A.J.S.P.O.A.» - associazione Jonico Salentina produttori ortofrutticoli ed agrumari con sede in Taranto.

Con revoca del riconoscimento, l'«A.J.S.P.O.A.» viene cancellata dall'elenco nazionale istituito ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 622/1967 e perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

02A01943

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Sardegna» per l'olio extravergine di oliva

Il Ministro per le politiche agricole, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Sardegna» per l'olio extravergine di oliva, presentata ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92, come denominazione di origine protetta, dalle seguenti associazioni:

L.A.R.P.O. - Libera associazione regionale produttori olivicoli, con sede a Oristano, piazza Roma;

A.P.P.O.O. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Oristano, con sede a Oristano, via Cavour n. 6;

A.P.P.O.S. - Associazione provinciale produttori olivicoli Sassari, con sede a Sassari, via Budapest n. 10/A;

A.R.P.O.L. con sede a Cagliari, via XX Settembre n. 25;

A.P.P.O.N. - Associazione provinciale produttori olivicoli, con sede a Nuoro, via Alghero n. 3;

A.P.P.O.C. - Associazione provinciale produttori olivicoli Cagliari, con sede a Cagliari, via Sassari n. 3;

Associazione regionale olivicoltori sardi, con sede a Sassari, via Emiciclo Garibaldi n. 16; ritenendo che la stessa soddisfi i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Div. VI - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sarà notificata per la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SARDEGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Sardegna» è riservata all'olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell'olio D.O.P. «Sardegna» comprende i territori dei seguenti comuni:

provincia di Cagliari: Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo, San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasor, Villaspeciosa;

provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò, D'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

provincia di Nuoro: Aritzo, Arzana, Atzara, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.

provincia di Sassari: Aggius, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Buddusò, Bultei,

Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luras, Mara, Martis, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Perfugas Ploaghe, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinità d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.

Art. 3.

La denominazione di origine protetta «Sardegna» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle sottoindicate varietà di olivo, diffuse nelle seguenti percentuali nel territorio regionale di produzione di cui all'art. 2:

Bosana e i suoi sinonimi al 59%;

Tonda di Cagliari e i suoi sinonimi al 6%;

Nera di Gonnosfanadiga al 4%;

Nera (Tonda) di Villacidro e i suoi sinonimi al 3%;

Nera di Oliena e i suoi sinonimi al 4%;

Pizz'e carroga e i suoi sinonimi al 2%;

Semidana e i suoi sinonimi al 2%.

Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà minori presenti nel territorio regionale di produzione per il restante 20%:

Cariasina;

Cipressino;

Nocellara;

Frantoio;

Pibireddu;

Corsicana,

e altre a limitata diffusione.

L'olio extravergine di oliva «Sardegna» è prodotto esclusivamente dall'olivaggio delle varietà indicate in premessa secondo le percentuali varietali presenti nei singoli areali di produzione. In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come dall'art. 9.

Art. 4.

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta «Sardegna», di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate per le zone di produzione al successivo art. 5 atte a conferire alle olive e all'olio le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Art. 5.

Nelle zone di produzione dell'olio a denominazione d'origine protetta «Sardegna» l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna è tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate è di circa 550/600 mm all'anno.

Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo.

I terreni prevalentemente a giacitura pianeggiante o collinare, di origine alluvionale, calcarea, granitica e basaltica sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna».

Il substrato di coltura delle aree di produzione è, in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell'olio e conferire un'adeguata omogeneità e caratterizzazione del prodotto.

Art. 6.

Gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» consentono una produzione massima di olive di 120 ql/ha.

La resa massima delle olive in olio è del 22%.

Art. 7.

La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:

la «brucatura» dalla pianta;

la raccolta con mezzi meccanici.

In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo.

Le olive raccolte dovranno essere conservate in idonei contenitori atti a garantire la qualità originaria, in locali freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

Art. 8.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica.

Art. 9.

L'olio a denominazione di origine protetta «Sardegna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

acidità in acido oleico $\leq$0,6%;

numero di perossidi $\leq$15;

polifenoli totali ppm $\geq$100;

tocoferoli ppm $\geq$100;

colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo;

odore di fruttato;

sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante;

panel test e altri parametri $\geq$7 e comunque nella norma vigente.

Art. 10.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al reg. C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni campagna olearia verrà individuato e conservato in condizioni ideali, un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 3, da utilizzare come standard di riferimento per la esecuzione degli esami organolettici.

Art. 11.

Alla denominazione di origine protetta «Sardegna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «genuino».

È tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche facoltative veritiere come nomi storico-geografici o nomi di comuni, di frazioni, di tenute, di fattorie e di aziende; inoltre sono consentite dizioni di specifiche tipologie di lavorazione (raccolte a mano direttamente dalla pianta, olive raccolte il ..., ecc.) o di prodotto atte comunque a valorizzare l'operato del produttore purché non abbiano significato laudativo né siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.

Art. 12.

L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 può essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a cinque litri.

Le operazioni di preparazione ed imbottigliamento degli oli D.O.P. «Sardegna» devono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 2. Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n. 1) costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio, che con le foglie dell'ulivo stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia e della Sardegna.

Il carattere tipografico della dicitura «Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.», che circonda l'ellisse dell'oliva, è Meta Plus Bold.

Art. 13.

Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformità con quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

02A01749

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di dispositivi di protezione individuale di prima categoria

Con decreto ministeriale del 13 novembre 2001, n. 1256151 è stato disposto il divieto di commercializzazione ed è stato ordinato il ritiro dal mercato dei seguenti dispositivi di protezione individuale di prima categoria:

occhiale da sole con lenti rosa di materiale plastico, di forma sub rettangolare, senza montatura, e con stanghette in metallo;

occhiale da sole con lenti scure di forma ovoidale con montatura e stanghette pieghevoli in metallo.

Importati dalla società d'Anjo Promotion S.r.l. con sede in via San Gregorio, 12 - 20124 Milano, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

02A01878

Comunicato relativo alla graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992 - Circolare n. 88/2000 della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive, già Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 2000.

Facendo riferimento alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, comma 6, relativa ai contributi per iniziative a favore delle attività di promozione e sviluppo della cooperazione, e alla relativa circolare ministeriale n. 88/2000, si pubblica la graduatoria risultante dalla valutazione dei progetti presentati dalle società cooperative ai sensi di detta circolare.

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
1	Consorzio Sociale COIN a r.l.	00169 Roma	Roma	384.480.000	188
2	LABOR	87100 Cosenza	Cosenza	148.192.582	186
3	ANFFAS SERVIZI PICENO	63013 Grottammare	Ascoli Piceno	248.398.545	183
4	CASTELVECCHIO	60044 Fabriano	Ancona	304.599.720	173
5	INSIEME	36100 Vicenza	Vicenza	392.178.682	169
6	COOPERATE - per la riabilitazione degli alcolisti, tossicodipendenti ed emarginati.	00058 Santa Marinella	Roma	400.000.000	169
7	SOLIGRAF	20077 Melegnano	Milano	400.000.000	167
8	MIDIA	88046 Lamezia Terme	Catanzaro	363.590.000	164
9	DORICA TRASPORTI	60131 Ancona	Ancona	400.000.000	162
10	INCONTRO	65016 Montesilvano	Pescara	199.825.800	160
11	L'IMPRONTA	75014 Grassano	Matera	395.008.500	159
12	32 DICEMBRE	00169 Roma	Roma	202.703.351	156
13	ARTI E MESTIERI	27100 Pavia	Pavia	163.785.224	156

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
14	ANTIQUA - STUDI ED INTERVENTI SUL TERRITORIO	00159 ROMA	Roma	368.638.000	155
15	CONSORZIO RESTITUIRE	31100 Treviso	Treviso	310.000.000	153
16	SICOMM 2000	19020 Follonica	La Spezia	299.422.000	149
17	NABIRIA	86170 Isernia	Isernia	380.000.000	149
18	CONSORZIO REGIONALE TESEO CSRL	82018 San Giorgio Del Sannio	Benevento	340.744.000	144
19	AVALON	43100 Parma	Parma	250.000.000	143
20	ORIZZONTI	72017 Ostuni	Brindisi	372.128.880	141
21	XXI SETTEMBRE	00020 Arcinazzo Romano	Roma	127.740.450	139
22	CONSORZIO IDEA LAVORO	10141 Torino	Torino	400.000.000	139
23	ALI	30026 Portogruaro	Venezia	399.823.000	139
24	CE.I.S. Verona	37129 Verona	Verona	170.790.195	138
25	SAN PATRIGNANO	47853 Coriano	Rimini	400.000.000	137
26	ULISSE	20128 Milano	Milano	394.860.000	137
27	COLTIVATORI UNITI	00010 Moricone (RM)	Roma	381.200.000	136
28	FATEBENEFRATELLI	00185 Roma	Roma	389.040.000	135
29	SINNOS	00162 ROMA	Roma	322.039.000	135
30	NUOVA SOLIDARIETA'	66050 San Salvo	Chieti	378.912.800	135
31	SELCOD s.c.r.l.	00162 ROMA	Roma	107.628.500	134
32	COOPERATIVA SOCIALE IL CENACOLO	52100 Arezzo	Arezzo	307.335.000	134
33	EUCALIPTUS	00069 Trevignano Romano	Roma	159.013.750	132
34	S.A.R.C. a r.l.	00039 Roma	Roma	334.211.500	131
35	P.I.D.	00157 Roma	Roma	269.718.350	129
36	MONTE PATINO	06046 Norcia	Perugia	391.407.000	125
37	SERVICE COOP	63030 Spinetoli	Ascoli Piceno	213.350.000	124
38	OMEO	00185 Roma	Roma	329.500.000	124
39	SERVIZI TREVIGNANO	00069 Trevignano Romano	Roma	367.000.000	123
40	DIMENSIONE SOCIALE	71100 Foggia	Foggia	229.474.800	123
41	SPAZIO elle	35044 Montagnana	Padova	264.847.000	121
42	L'ARCOBALENO	73100 Lecce	Lecce	399.604.500	118
43	M. T. SERVIZI	00132 Roma	Roma	139.767.930	117
44	ARMIDA	70014 Conversano	Bari	215.592.000	116
45	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO	50057 Rignano Sull'Arno	Firenze	238.549.318	115
46	REC.IM	00147 Roma	Roma	334.150.000	114
47	TABITA	75012 Bernalda	Matera	400.000.000	114

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
48	CO.HA.LA. COOP HANDICAP E LAVORO	57100 Livorno	Livorno	400.000.000	114
49	MERIDIANA	62100 Macerata	Macerata	400.000.000	113
50	G.E.A. GIOVANI E AMBIENTE	86100 Campobasso	Campobasso	325.000.000	112
51	FREE.DOM	70031 Andria	Bari	189.480.000	112
52	EDIZIONI RIFORMISTE	00186 Roma	Roma	125.600.000	111
53	GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI	00191 Roma	Roma	141.440.000	111
54	COGESI SANITAS	00165 Roma	Roma	300.352.000	111
55	MINERVA	70017 Putignano	Bari	354.284.720	110
56	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' GIANFRANCO VALERIANI	61021 Carpegna	Pesaro Urbino	400.000.000	110
57	TRASPORTI MONTEROTONDO	00061 Anguillara Sabazia	Roma	177.470.000	109
58	COOPAS	73024 Maglie	Lecce	238.000.000	109
59	L'AGRIFOGLIO	00010 Moricone	Roma	380.600.000	109
60	CON.N.COOP.	00137 Roma	Roma	225.150.000	108
61	AZZURRA	05010 Porano	Terni	263.500.000	108
62	SOLIDAGO	71036 Lucera	Foggia	370.875.000	106
63	ALCE	00175 Roma	Roma	380.419.072	106
64	CRISTINA	43036 Fidenza	Parma	84.164.100	106
65	CO.FID.API.	66100 Chieti	Chieti	289.460.000	106
66	PROGETTO LAVORO	74012 Crispiano	Taranto	357.022.250	104
67	MAGVENEZIA	30175 Marghera	Venezia	137.688.000	104
68	MULTINET	84012 Angri	Salerno	204.400.000	104
69	FRUSTENA	67040 S.Panfilo D'Ocre	L'Aquila	75.000.000	103
70	PRO.TEK. PLANNERS	71016 San Severo	Foggia	393.586.143	103
71	IL CAMMINO	70016 Noicattaro	Bari	398.154.000	102
72	ALL SERVICE	00167 Roma	Roma	365.000.000	102
73	IMAGE MULTIMEDIA	89048 Siderno	Reggio Calabria	372.000.000	101
74	IL QUADRIFOGLIO	70013 Castellana Grotte	Bari	159.863.800	100
75	IL SOLE	09090 Morgongiori	Oristano	395.394.602	100
76	ANCORA COOPERATIVA SOCIALE	87030 Falconara Albanese	Cosenza	123.806.165	100
77	TAIGETE	87068 Rossano Scalo	Cosenza	213.100.000	100
78	IN OLTRE	31100 Treviso	Treviso	135.000.000	100
79	COSTRUIRE IL VERDE	57024 Donoratico	Livorno	254.000.000	100
80	IMAGO	73100 Lecce	Lecce	398.680.000	98

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
81	ALBANESE INERTI	85044 Lauria	Potenza	150.000.000	**97**
82	IL LANCIAVICCHIO	67050 Antrosano di Avezzano	L'Aquila	330.843.250	**96**
83	VOLUDIA DIGITAL SERVICE	06100 Perugia	Perugia	307.584.000	**96**
84	A. B. AMBIENTE BRINDISI	72100 Brindisi	Brindisi	399.938.831	**96**
85	CONSORZIO ACQUAVIVA	00198 Roma	Roma	305.292.000	**95**
86	AUXILIA	74100 Taranto	Taranto	380.000.000	**95**
87	LE ALI DELLA FENICE	04019 Terracina	Latina	354.000.000	**95**
88	DATA COOP	00169 Roma	Roma	395.603.194	**93**
89	NUOVA SOLIDARIETA'	73052 Parabita	Lecce	400.000.000	**93**
90	INSIEME	74023 Grottaglie	Taranto	198.576.349	**92**
91	LA BOTTEGA DEGLI IMPERATORI	63030 Spinetoli	Ascoli Piceno	218.615.600	**90**
92	SOPRA IL MURO	06023 Gualdo Tavino	Perugia	272.891.000	**90**
93	C.I.M.A.	67067 Sante Marie	L'Aquila	190.000.000	**90**
94	ECOSTIERA	84010 Minori	Salerno	211.000.000	**90**
95	L'ADELFIA	73031 Alessano	Lecce		**89**
96	L'OLEANDRO	63037 San Benedetto del Tronto	Ascoli Piceno	398.832.868	**89**
97	FORMAZIONE E SOCIETA'	84091 Battipaglia	Salerno	327.000.000	**89**
98	PROMEI	70014 Conversano	Bari	326.181.372	**89**
99	AURA	73100 Lecce	Lecce	380.000.000	**89**
100	LA VIA	32021 Agordo	Belluno	262.454.640	**89**
101	FONOPOLI	00198 Roma	Roma	385.000.000	**88**
102	COMUNITA' OASI	82100 Benevento	Benevento	226.400.911	**88**
103	COSIM	70123 Bari	Bari	393.464.759	**88**
104	FACCHINI E PORTABAGAGLI INTERNI FF.SS. E PULIZIA DI LECCE	73100 Lecce	Lecce	278.075.000	**88**
105	SERVIZI PIU'	00139 Roma	Roma	360.000.000	**88**
106	DAPHNE	67030 Anversa Degli Abruzzi	L'Aquila	335.890.000	**87**
107	PARSIFAL	66054 Vasto	Chieti	219.485.248	**87**
108	S.IN.AP.SI.	04100 Latina	Latina	273.325.600	**86**
109	GIGAS	73010 Galugnano di San Donato di Lecce	Lecce	232.450.027	**86**
110	BRAXON ASSISTANCE	20159 Milano	Milano	392.125.000	**85**
111	XIAO YAN RONDINE CHE RIDE	70059 Trani	Bari	296.653.250	**85**
112	EUROPA 98	71021 Accadia	Foggia	352.550.000	**85**
113	CIME AZZURRE ARL	63043 Arquata del Tronto	Ascoli Piceno	400.000.000	**83**

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
114	ARABA FENICE	88060 Catanzaro	Catanzaro	398.371.764	83
115	ARCHIMEDE - Onlus	00049 Velletri	Roma	360.952.500	83
116	PRO SERVICE	66026 Ortona	Chieti	248.000.000	83
117	TURISTICA 2000	85010 S. Chirico Nuovo	Potenza	381.253.956	82
118	SAN DOMENICO SERVIZI	52100 Arezzo	Arezzo	203.000.000	82
119	CONSORZIO CONEURO	04100 Latina	Latina	394.484.400	82
120	LASER	73010 Surbo	Lecce	47.432.000	82
121	CIAPS	04012 Cisterna di Latina	Latina	360.000.000	82
122	MUSICA GLOBALE	31055 Quinto di Treviso	Treviso	199.600.000	82
123	ARCHE'	84016 Pagani	Salerno	399.637.092	82
124	CENTRO STAMPA REGIONALE	00191 Roma	Roma	125.600.000	82
125	EOLO	84100 Salerno	Salerno	274.582.200	81
126	ESEDRA	08015 Macomer	Nuoro	218.714.246	81
127	EUROPA	00198 Roma	Roma	302.172.000	81
128	CORINZI 13	06024 Gubbio	Perugia	221.476.000	81
129	STUDIO ERRESSE	80135 Napoli	Napoli	301.580.000	81
130	BETHEL	51034 Serravalle Pistoiese	Pistoia	107.710.280	80
131	AMICI	74023 Grottaglie	Taranto	354.323.221	80
132	SCUOLA APERTA PETER PAN	70037 Ruvo di Puglia	Bari	154.000.000	80
133	OLTRE IL GIARDINO	80021 Afragola	Napoli	400.000.000	80
134	C.L.G.	63039 Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	399.090.000	80
135	A.S.T.R.H.A.	89822 Serra San Bruno	Vibo Valentia	308.059.200	80
136	H86JD87 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	73052 Parabita	Lecce	390.400.000	79
137	GENERALFLORA a r.l.	48100 Ravenna	Ravenna	199.470.000	79
138	HIRUNDO	73032 Andrano	Lecce	400.000.000	79
139	CEN.FOR. - CENTRO SERVIZI E STUDI FORMATIVI	73036 Muro Leccese	Lecce	188.300.000	79
140	GRAFICA 2000	73046 Matino	Lecce	271.263.998	79
141	AGORA'	66100 Chieti	Chieti	296.440.000	78
142	C.I.P.A.M.- Cooperativa Imprenditori Produttori Agricoli Meridinonali a r.l.	71100 Foggia	Foggia	400.000.000	78
143	C.I.P.A.M.- Cooperativa Imprenditori Produttori Agricoli Meridinonali a r.l.	71100 Foggia	Foggia	400.000.000	78
144	MEDANIENE	00023 Arsoli	Roma	219.020.000	78
145	FUTURA L'ISOLA CHE NON C'E'	74015 Martina Franca	Taranto	179.415.000	78

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
146	ATMOSPHERA	73042 Casarano	Lecce	400.000.000	78
147	SOCIALE IN MOVIMENTO	03013 Ferentino	Frosinone	261.730.000	78
148	ICARO	71100 Foggia	Foggia	270.370.000	78
149	ARCOBALENO	80070 Ischia	Napoli	357.139.000	78
150	LA SFINGE	73047 Monteroni	Lecce	299.748.000	78
151	CISES a r.l.	00185 Roma	Roma	398.544.920	77
152	EIDOS	87100 Cosenza	Cosenza	99.717.905	77
153	NUOVA AGRICOLTURA CORSANESE	73031 Alessano	Lecce	400.000.000	77
154	GIROLAMO FABRIZIO	01100 Viterbo	Viterbo	143.611.920	77
155	TURISMO è CULTURA	84010 Raito di Vietri sul Mare	Salerno	334.135.680	77
156	ABC 2000 - Attività per i Beni Culturali a r.l.	00187 Roma	Roma	372.000.000	77
157	GARDEN CENTRE	71036 Lucera	Foggia	332.190.600	77
158	SER.INF.- Servizi Informatici a r.l.	00147 Roma	Roma	375.000.000	77
159	EMMAUS	84100 Salerno	Salerno	306.360.000	77
160	MONSIGNOR ALDO GARZIA	73052 Parabita	Lecce	245.220.000	77
161	NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ARL	73011 Alezio	Lecce	264.716.500	77
162	LA MARMORERA CAUTANESE	82030 Cautano	Benevento	349.991.579	76
163	MARITTIMA DI SERVIZI PORTUALI	00054 Fiumicino (RM)	Roma	181.600.000	76
164	CHARLOT	73100 Lecce	Lecce	201.340.240	76
165	MAG 4 PIEMONTE	10152 Torino	Torino	81.375.000	76
166	HERMES PUBBLICITA'	84012 Angri	Salerno	395.448.124	76
167	F.O.L.I.A.S. a r.l.	00015 Roma	Roma	178.400.000	75
168	MILLENNIUM TRASPORTI a r.l.	71043 Manfredonia	Foggia	381.200.000	75
169	DIOGENE	73100 Lecce	Lecce	355.000.000	75
170	LA MERIDIANA	82100 Benevento	Benevento	309.009.000	75
171	COSIM	70123 Bari	Bari	200.295.840	75
172	GIOVANI 88	87021 Belvedere Marittimo	Cosenza	326.956.000	75
173	ALLEVATORI BUFALINI PIANA DEL SELE	84047 Capaccio	Salerno	396.900.000	74
174	COOPERATIVA SAN BENEDETTO	57125 Livorno	Livorno	394.437.768	74
175	MULTISERVICE	87037 Montecalvo Irpino	Avellino	400.000.000	74
176	MASTERCOOP	73047 Monteroni	Lecce	181.676.600	74
177	REAL CAPODIMONTE	80017 Melito di Napoli	Napoli	391.000.000	74

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
178	CONSORZIO SVILUPPO TURISMO CAMPANIA	84025 Eboli	Salerno	244.019.000	73
179	SINAPSI	00185 Roma	Roma	333.700.000	73
180	EUROAMBIENTE	63041 Acquasanta Terme	Ascoli Piceno	380.000.000	73
181	OLEIFICIO SOCIALE DI CASSANO DELLE MURGE	70020 Cassano delle Murge	Bari	177.450.000	73
182	PRODUTTORI AGRICOLI OLEIFICIO SOCIALE	70056 Molfetta	Bari	188.585.250	73
183	CANTINA SOCIALE LUCA GENTILE	70020 Cassano delle Murge	Bari	206.144.631	73
184	AGRICOLA COLTIVATORI DIRETTI	70020 Bitritto	Bari	192.349.500	73
185	ALTHAEA	83100 Avellino	Avellino	399.973.389	73
186	EUREKA SERVICE	84010 Maiori	Salerno	398.040.000	73
187	LA CRUNA	16124 Genova	Genova	342.576.000	73
188	MULTI SERVICE DUEMILA	87020 Belvedere Marittimo	Cosenza	350.792.000	73
189	LEONARDO	73100 Lecce	Lecce	398.429.115	73
190	DIECIMARI	84080 Pellezzano	Salerno	287.550.000	73
191	GESIT	00165 Roma	Roma	388.700.000	73
192	KOINOS	70056 Molfetta	Bari	258.656.500	72
193	VIVERE INSIEME LA MURGIA	70031 Andria	Bari	383.764.500	72
194	LA COMPAGNIA DELL'ANELLO	84091 Battipaglia	Salerno	377.462.800	72
195	LA NUOVA SOTTOMARINA	30015 Chioggia	Venezia	365.036.000	72
196	KOINE'	09072 Cabras	Oristano	378.211.159	72
197	GRUPPO MINORI ' 78	88046 Lamezia Terme	Catanzaro	530.000.000	71
198	EOS TURISMO E CULTURA	70059 Trani	Bari	311.916.600	71
199	OSTRO	88041 Isola Capo Rizzuto	Crotone	400.000.000	71
200	ZOE' OFFICINA D'ARTE SOC. COOP.	73039 Tricase	Lecce	400.000.000	71
201	LASER 2000	01100 Viterbo	Viterbo	397.197.600	71
202	COSER 2000	01100 Viterbo	Viterbo	288.126.800	71
203	NICO FRUIT	75020 Scanzano Ionico	Matera	395.385.000	71
204	GUIDE CENTRE	80067 Sorrento	Napoli	30.000.000	71
205	S.A.I.D.	70125 Bari	Bari	305.000.000	71
206	MOSAICO	73042 Casarano	Lecce	400.000.000	70
207	LA NATURA	73033 Corsano	Lecce	400.000.000	70
208	EUFONIA SOC. COOP. ARL.	73100 Lecce	Lecce	400.000.000	70
209	IN FORM@ZIONE	09124 Cagliari	Cagliari	272.750.000	70
210	L'ISOLA CHE C'E'	83029 Solofra	Avellino	320.908.000	70

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
211	SA PISCINA	09072 Cabras	Oristano	302.710.800	70
212	LA MERIDIANA	70056 Molfetta	Bari	137.918.711	70
213	CO.TE.R.	00177 Roma	Roma	292.478.100	69
214	LA SORGENTE	61034 Fossombrone	Pesaro Urbino	347.674.000	69
215	FINAPI	64100 Teramo	Teramo	87.146.000	69
216	CO.SVI SERVIZI	00186 Roma	Roma	336.400.000	69
217	CIVITABELLA	00053 Civitavecchia	Roma	123.000.000	69
218	OFFICINA DI SVILUPPO MERIDIONALE ED EUROPEO	70017 Putignano	Bari	170.692.000	69
219	OLTRE IL GIARDINO	84100 Salerno	Salerno	397.350.000	69
220	NUOVAMISPECO	73027 Minervino di Lecce	Lecce	260.472.290	69
221	IL GIARDINO	57016 Rosignano Marittimo	Livorno	213.500.000	69
222	EUROSERVICE	73042 Casarano	Lecce	400.000.000	68
223	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - CCS.	35126 Padova	Padova	400.000.000	68
224	IL QUADRIFOGLIO	80124 Nisida	Napoli	183.750.000	68
225	CRONOS RAITO	84010 Vietri sul Mare	Salerno	396.195.600	67
226	ARC' E'	73042 Casarano	Lecce	400.000.000	67
227	MANAGEMENT & SOFTWARE	73054 Presicce	Lecce	400.000.000	67
228	MULTI SERVICE	73042 Casarano	Lecce	400.000.000	67
229	PLANET MUSIC	73040 Supersano	Lecce	400.000.000	67
230	AMBIENTE PULITO	85042 Lagonegro	Potenza	398.644.096	67
231	ASSISTENZA ALTO LARIO	22015 Gravedona	Como	400.000.000	67
232	CENTRO STUDI QUALITA' E LAVORO "ARCHE' "	03030 Broccostella	Frosinone	296.000.000	66
233	LOGOS	63100 Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	254.457.880	66
234	TELIOS	83100 Avellino	Avellino	376.650.400	66
235	HAPPY VILLAGE	84010 Tramonti	Salerno	395.040.000	66
236	COOPERATIVA PROGETTAZIONE	24040 Bonate Sotto	Bergamo	284.600.000	66
237	ARCA	57037 Portoferraio	Livorno	147.226.736	66
238	LEONARDO	22100 Como	Como	309.585.885	66
239	A SUD DI NESSUN NORD	84100 Salerno	Salerno	141.425.000	65
240	LUIGI CORTESI	48100 Ravenna	Ravenna	279.500.000	65
241	AIRONE 2000	03030 Posta Fibreno	Frosinone	378.293.760	65

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
242	COSIM	70123 Bari	Bari	343.325.429	65
243	IL NODO	58022 Follonica	Grosseto	210.950.000	63
244	AISAR	01100 Viterbo	Viterbo	260.306.100	63
245	AVVENIRE	73011 Alezio	Lecce	400.000.000	63
246	GI.DI.O. SERVICE	70026 Modugno	Bari	400.000.000	63
247	GALENO	71100 Foggia	Foggia	398.925.000	63
248	LA SIBILLA	80146 Napoli	Napoli	331.500.000	63
249	BRANCA	06024 Gubbio	Perugia	400.000.000	63
250	LARUS	73100 Lecce	Lecce	329.856.376	62
251	EMMANUEL	30014 Cavarzere	Venezia	400.000.000	62
252	ECO TRUCK	70129 Bari	Bari	102.883.042	62
253	SOGNO	84095 Giffoni Valle Piana	Salerno	323.640.000	62
254	MONTI ALBURNI	84020 Petina	Salerno	395.940.000	61
255	TERRAMMARE	73054 Presicce	Lecce	400.000.000	61
256	L' ORCODRILLO	40100 Bologna	Bologna	133.060.935	61
257	IL POSTO DELLE VIOLE	61043 Cagli	Pesaro Urbino	397.586.000	61
258	I.S.M.	88040 Lamezia Terme	Catanzaro	399.800.000	61
259	COOPERATIVA 85	73047 Monteroni	Lecce	367.871.600	61
260	AGRIFOGLIO	00198 Roma	Roma	349.483.680	61
261	LABORSUD	73032 Andrano	Lecce	400.000.000	60
262	S. ANNA	73042 Casarano	Lecce	400.000.000	60
263	ADOLFO CONSOLINI	73012 Campi Salentina	Lecce	175.500.116	60
264	MULTISERVIZI	88100 Catanzaro	Catanzaro	210.000.000	60
265	INSIEME	72021 Francavilla Fontana	Brindisi	315.275.400	59
266	I.S.C. SERVIZI INTEGRATI COMMERCIALI	81055 S. Maria Capua Vetere	Caserta	261.000.000	59
267	C.I.S. RUBICONE	47039 Savignano	Forì - Cesena	192.600.000	59
268	GIOVANI E LAVORO	73027 Minervino di Lecce	Lecce	291.631.833	58
269	IL CORTILE	43039 Salsomaggiore Terme	Parma	164.592.456	58
270	PRIMAVERA	84095 Giffoni Valle Piana	Salerno	399.240.000	58
271	TANDEM	00169 Roma	Roma	399.350.000	57
272	SOLIDARIETA'	70125 Bari	Bari	399.798.000	56
273	ANGELS	73042 Casarano	Lecce	400.000.000	56
274	CILENTO NUOVO	84061 Ogliastro Cilento	Salerno	90.962.000	56
275	SOLARIS LAZIO	00153 Roma	Roma	162.610.000	55
276	AGRISILVA	29021 Bettola	Piacenza	127.000.000	55

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
277	L'ARATRO	83030 Zunguli	Avellino	400.000.000	**55**
278	MASTER SERVICE	81055 S. Maria Capua Vetere	Caserta	215.000.000	**55**
279	ORIENTE	73028 Otranto	Lecce	215.000.000	**54**
280	SERVIZI ALTO LARIO	22015 Gravedona	Como	126.934.000	**54**
281	Il CHICCO DI GRANO	59100 Prato	Prato	143.076.660	**54**
282	PROGETTO LAVORO ONLUS	52100 Arezzo	Arezzo	284.600.000	**53**
283	LA RAGNATELA	00153 Roma	Roma	303.532.000	**53**
284	ECO	89900 Vibo Valentia	Vibo Valentia	156.750.000	**53**
285	VILLAGGIO PUNTA DEL LAGO	01037 Ronciglione	Viterbo	126.500.000	**53**
286	LYTHOS	73032 Andrano	Lecce	400.000.000	**52**
287	OLEIFICIO SOCIALE DEGLI ALBURNI	84026 Postiglione	Salerno	377.850.000	**52**
288	PI.CO.SE.S.A. PICC.SOC.COOP.SERVIZI DI SOLIDARIETA' ACLI.	72100 Brindisi	Brindisi	382.620.000	**52**
289	SILVANA	71036 Lucera	Foggia	396.354.000	**52**
290	MANUTENSERVICE	22100 Como	Como	139.268.732	**52**
291	NUOVE IDEE	72100 Brindisi	Brindisi	398.796.000	**52**
292	APPLICA	46100 Mantova	Mantova	400.000.000	**52**
293	LAVORO E SOLIDARIETA'	87021 Belvedere Marittimo	Cosenza	132.160.000	**50**
294	LA FONTE	37020 S. Anna d'Alfaedo	Verona	396.900.000	**50**
295	ARGO	04012 Cisterna di Latina	Latina	244.714.402	**50**
296	SAN MATTEO 85	20128 Milano	Milano	526.140.988	**50**
297	MILLENNIUM	73020 Cursi	Lecce	399.537.000	**49**
298	LA NUVOLA	00042 Anzio	Roma	333.034.000	**49**
299	OMNIA SERVICE 2000	73030 Surano	Lecce	285.140.000	**49**
300	COPYTECNICA OFFICE	74100 Taranto	Taranto	400.000.000	**49**
301	MELTUR	73026 Melendugno	Lecce	358.462.840	**49**
302	CISS	73039 Tricase	Lecce	208.430.000	**49**
303	AREA DELTA	64010 Valle Castellana	Teramo	380.000.000	**49**
304	LO SMERALDO	73047 Monteroni	Lecce	397.080.000	**48**
305	COOPERAGRI	70038 Terlizzi	Bari	193.772.000	**48**
306	OLEIFICIO COOP DELLA RIFORMA FONDIARIA	70031Andria	Bari	298.861.500	**48**
307	COIN	00169 Roma	Roma	298.980.000	**47**
308	NAUTILUS a r.l.	71043 Manfredonia (FG)	Foggia	385.500.000	**47**
309	LAB	63100 Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	48.790.241	**47**

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
310	LA TORTUGA	87012 Castrovillari	Cosenza	369.414.000	47
311	CAMPUS ITALIA	74025 Ginosa	Taranto	378.148.233	47
312	VOX NET	00198 Roma	Roma	300.000.000	46
313	TAKE OFF	09100 Cagliari	Cagliari	359.280.000	46
314	CONSORZIO ERGON PRIMARY CARE	82100 Benevento	Benevento	399.170.000	46
315	MAGIC SERVICE	00199 Roma	Roma	228.034.306	45
316	ISOLA FELICE	73040 Specchia	Lecce	264.866.500	45
317	S. ALLENDE	74015 Martina Franca	Taranto	400.000.000	45
318	FEDERICO II SERVIZI	71100 Foggia	Foggia	319.000.000	45
319	CUORE OPERATORI ECOLOGICI	70032 Bitonto	Bari	66.090.000	44
320	PRO ANXIA	85010 Anzi	Potenza	389.000.000	44
321	FORZA E COSTANZA	80070 Monte di Procida	Napoli	400.000.000	44
322	C.O.P. - COMPOSTI OSSIDI PIOMBO a r.l.	09037 San Gavino Monreale	Cagliari	400.000.000	44
323	DOMINO	41021 Bologna	Bologna	229.946.000	44
324	PICCOLA OPERA CHARITHAS	64021 Giulianova	Teramo	203.388.230	44
325	KOINE'	80038 Pomigliano d'Arco	Napoli	286.650.000	44
326	IL POSTO	36100 Vicenza	Vicenza	375.832.800	44
327	SERVICE COOP. DUE	63035 Offida	Ascoli Piceno	210.450.000	43
328	AMBRA SERVIZI	00048 Nettuno	Roma	279.100.000	42
329	G.E.I. GRUPPO EDITORIALE INFORMAZIONE	60035 Jesi	Ancona	300.000.000	42
330	C.M. IDROTERMICA	03023 Ceccano	Frosinone	262.050.000	41
331	I.SO.LA	70059 Trani	Bari	296.653.250	40
332	NOVA LABOR	00040 Pomezia	Roma	395.430.000	40
333	GLOBAL ENTERPRISE	73042 Casarano	Lecce	254.746.500	40
334	Cooperativa d'accoglienza "S.Sebastiano"	70024 Gravina in Puglia	Bari	281.089.000	39
335	TEATRO LIRICO D'INIZIATIVA POPOLARE	00174 Roma	Roma	48.000.000	38
336	ARCOBALENO '85	00137 Roma	Roma	398.474.793	38
337	NOVA LABOR	73100 Lecce	Lecce	396.000.000	38
338	CASSIODORO	87100 Cosenza	Cosenza	377.533.201	37
339	KORAI	80143 Napoli	Napoli	210.000.000	36
340	AURORA	73043 Copertino	Lecce	349.113.400	34
341	SAN GIUSEPPE DEI LAVORATORI	74015 Martina Franca	Taranto	400.000.000	33
342	S.S. PIETRO E ANNA	84010 Cetara	Salerno	300.000.000	33

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
343	SERVIZI ARTIGIANI TERNANI	05100 Terni	Terni	93.308.000	32
344	NEW ARCHAEOLOGY	80078 Pozzuoli	Napoli	286.600.000	31
345	ANCHE NOI	84025 Eboli	Salerno	389.532.000	31
346	CONSORZIO PROMOZIONE & SVILUPPO	02010 Vazia di Rieti	Rieti	217.250.000	29
347	GIADA	00048 Nettuno	Roma	395.430.000	29
348	SA.PR.A. - SANITA' PREVIDENZA AUTONOMA	52100 Arezzo	Arezzo	126.896.700	28
349	GALDOLAT' 91	84022 Campagna	Salerno	387.450.000	27
350	PROSERVICE a r.l.	00042 Anzio	Roma	392.910.000	26
351	NUOVA FRONTIERA	84123 Salerno	Salerno	354.500.000	26
352	CENTRO STUDI AZIENDALI	61100 Pesaro	Pesaro Urbino	172.024.000	26
353	LA TERRA INVISIBILE	06034 Foligno	Perugia	976.787.280	26
354	CEMIT	74100 Taranto	Taranto	393.600.000	25
355	GESPORT	71100 Foggia	Foggia	324.498.000	25
356	EIDE'	43100 Parma	Parma	83.435.157	24
357	C.E.D. DRAGONA	04100 Latina	Latina	196.387.200	24
358	GRUPPO ORMEGGIATORE DEL GOLFO DELLA SPEZIA	19121 La Spezia	La Spezia	145.400.000	23
359	LAGA SERVICE	64010 Valle Castellana	Teramo	297.780.000	22
360	FUTURE SERVICE a r.l.	70026 Modugno	Bari	400.000.000	22
361	LA SCINTILLA SOCIALE	00045 Genzano di Roma	Roma	325.000.000	21
362	SERVIZI E MANUTENZIONI	72100 Brindisi	Brindisi	400.000.000	21
363	LE ROSE	72014 Cisternino	Brindisi	337.959.000	21
364	LA SCOLASTICA	88048 Lamezia Terme	Catanzaro	218.550.000	20
365	TRE C COOP CONFEZIONISTI CASTELCIVITA	84065 Piaggine	Salerno	358.200.000	20
366	L'INCONTRO	87100 Cosenza	Cosenza	392.360.000	20
367	SAN MARCO	82100 Benevento	Benevento	286.000.000	20
368	FREELY	85010 Pignola	Potenza	394.400.000	19
369	ARTISTICA 3 GIARDINI	07100 Sassari	Sassari	297.147.722	18
370	LEADERCOOP	71100 Foggia	Foggia	327.000.000	18
371	AMBIENTE E VITA	84022 Campagna	Salerno	332.418.000	17
372	RAGAZZI DEL SUD	72022 Latiano	Brindisi	400.000.000	16
373	L'ORSO	65128 Pescara	Pescara	407.178.766	15
374	COOPSERBATOI	71100 Foggia	Foggia	372.600.000	14
375	D.Q.F.C.	87100 Cosenza	Cosenza	400.000.000	13
376	LE MANI	88048 Lamezia Terme	Catanzaro	385.873.710	11

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
377	IDEA ' 96	03043 Cassino	Frosinone	400.000.000	6
378	EURO AGRIO 2000	00030 Colonna	Roma	280.043.760	2
379	NUOVO MILLENNIO PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE	03020 Giuliano di Roma	Frosinone	266.253.000	1
380	TECNO DUE EMME	03100 Frosinone	Frosinone	316.100.000	0
381	LA ZATTERA IN ONDA a r.l.	83050 Parolise	Avellino	173.190.000	n.v.
382	AZZURRA 2000	04010 Sonnino	Latina	300.000.000	n.v.
383	HELP	00167 Roma	Roma	395.928.000	n.v.
384	GAIA	00186 Roma	Roma	265.000.000	n.v.
385	SPERANZA	00184 Roma	Roma	327.370.000	n.v.
386	PRO.COM SERVIZI	00195 Roma	Roma	397.000.000	n.v.
387	CARES	27100 Pavia	Pavia	202.400.000	n.v.
388	I PIOSI	37066 Sommacampagna	Verona	34.320.000	n.v.
389	XANADU	71013 San Giovanni Rotondo	Foggia	398.325.837	n.v.
390	ONDA AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	63030 Monsampolo del Tronto	Ascoli Piceno	100.000.000	n.v.
391	S. ANTONINO	22100 Como	Como	54.024.137	n.v.
392	CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO - SARNESE A.R.L.	84016 Pagani	Salerno	275.000.000	n.v.
393	PROMETEO 82	84100 Salerno	Salerno	254.852.800	n.v.
394	ALIANTE	45100 Rovigo	Rovigo	399.537.180	n.v.
395	ISTITUTO ROMANO BRUNI	35128 Padova	Padova	69.175.856	n.v.
396	O.A.S.I. COOP.	03031 Aquino	Frosinone	65.370.710	n.v.
397	AGORA' KROTON	88900 Crotone	Crotone	400.000.000	n.v.
398	LA GINESTRA	85046 Maratea	Potenza	400.000.000	n.v.
399	IL LEPRECAUNO	17100 Savona	Savona	61.037.900	n.v.
400	SECURLOCA	40122 Bologna	Bologna	378.000.000	n.v.
401	EUROSTUDIO	71100 Foggia	Foggia	298.500.000	n.v.
402	TRE MONTI	71020 Monteleone di Puglia	Foggia	391.416.000	n.v.
403	IL QUADRIFOGLIO	84091 Battipaglia	Salerno	254.628.120	n.v.
404	LEPANTO CONSORZIO NAZIONALE PER LE IMPRESE SOCIALI	20122 Milano	Milano	400.000.000	n.v.
405	INTEGRA - GESTIONE INTEGRATA SISTEMI PER LA CULTURA -	63046 Marino del Tronto	Ascoli Piceno	193.489.988	n.v.
406	ORIONE PESCARA	65129 Pescara	Pescara	650.000.000	n.v.
407	MULTISERVICE	84091 Battipaglia	Salerno	430.000.000	n.v.

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
408	ENTRYWEB	84012 Angri	Salerno	260.000.000	n.v.
409	GERIONE	86041 Provvidenti	Campobasso	400.000.000	n.v.
410	A.S.A.S.	66050 Vasto	Chieti	399.063.000	n.v.
411	SAGITTA 97	84039 Teggiano	Salerno	370.000.000	n.v.
412	SAN NICOLA	60011 Arcevia	Ancona	391.734.000	n.v.
413	SERENITA'	89020 Serrate	Reggio Calabria	280.913.000	n.v.
414	CASALE DEL FAGGIO	89014 Oppido Mamertina	Reggio Calabria	386.947.960	n.v.
415	DIDAXA	09048 Sinnai	Cagliari	387.328.400	n.v.
416	SOLIDARIETA'	23851 Galbiate	Como	59.375.928	n.v.
417	FENICE	23845 Costa Masnaga	Lecco	45.833.000	n.v.
418	IL BRICCO	29021 Bettola	Piacenza	393.972.597	n.v.
419	LA GIOVANE VALDELLORA	19124 La Spezia	La Spezia	400.000.000	n.v.
420	MULTISERVICE	19100 La Spezia	La Spezia	94.116.000	n.v.
421	IL NUOVO FANTARCA	70012 Bari Carbonara	Bari	273.904.000	n.v.
422	CASA DI S. ANNA	47900 Rimini	Rimini	350.000.000	n.v.
423	PRO. MED.	47100 Forlì	Forlì	300.000.000	n.v.
424	C.E.D. 2000	84062 Olevano sul Tusciano	Salerno	310.000.000	n.v.
425	OPERA EVANGELICA G. F. ALOIS	81100 Caserta	Caserta	332.850.000	n.v.
426	PRODUTTORI AGRICOLI DI ALBINIA	58010 Albinia	Grosseto	163.280.270	n.v.
427	MAREMMANA	58100 Grosseto	Grosseto	388.929.000	n.v.
428	ORTOFRUTTICOLA DELLA COSTA D'ARGENTO	58010 Albinia	Grosseto	400.000.000	n.v.
429	DEMETRA	74011 Castellaneta	Taranto	300.000.000	n.v.
430	G. PASTORE	72100 Brindisi	Brindisi	375.000.000	n.v.
431	L'ARCOBALENO	72100 Brindisi	Brindisi	376.736.991	n.v.
432	BRINDISI ESPRESSO	72100 Brindisi	Brindisi	224.000.000	n.v.
433	IL VASO DI PANDORA	70019 Triggiano	Bari	354.000.000	n.v.
434	MULTICOLOR	70038 Terlizzi	Bari	283.750.000	n.v.
435	IRSEM	70121 Bari	Bari	358.700.000	n.v.
436	PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI	70031 Andria	Bari	406.975.256	n.v.
437	SANTA RITA	09092 Arborea	Oristano	323.568.000	n.v.
438	CONCORDIA	87028 Otranto	Lecce	365.126.790	n.v.
439	ELFI	70032 Bari	Bari	186.736.000	n.v.
440	FLUKE DE LA CASA SULLA ROCCIA	83100 Avellino	Avellino	400.000.000	n.v.

Numero di posizione	Società	Sede sociale	Provincia	Contributo richiesto	Punteggi totale
441	PHOTO PRESTIGE	70038 Terlizzi	Bari	136.500.000	**n.v.**
442	FLASH	73038 Terlizzi	Bari	251.701.250	**n.v.**
443	EFESO	70026 Modugno	Bari	324.937.688	**n.v.**
444	PARTENO PARK	80026 Casoria	Napoli	400.000.000	**n.v.**
445	AMBIENTE NATURA GUBBIO	86024 Gubbio	Perugia	200.000.000	**n.v.**
446	F.I.N.A.	06012 Città di Castello	Perugia	350.000.000	**n.v.**
447	VALLE VERDE	81100 Caserta	Caserta	300.000.000	**n.v.**
448	TRADE SERVICE	10128 Torino	Torino	350.000.000	**n.v.**
449	GEAGRI EMILIA	44040 Montalbano	Ferrara	400.000.000	**n.v.**
450	NEAPOLIS TRASPORTI	80035 Nola	Napoli	456.850.800	**n.v.**
451	HERMES TRASPORTI	80035 Nola	Napoli	456.850.800	**n.v.**
452	I CIPRESSI	80144 Napoli	Napoli	125.000.000	**n.v.**
453	PARADISO	30015 Chioggia	Venezia	431.478.000	**n.v.**
454	CANTINA SOCIALE DI DOLO	30031 Dolo	Venezia	400.000.000	**n.v.**
455	PARK AUTO	84029 Sicignano degli Albumi	Salerno	400.000.000	**n.v.**
456	NAPOLI PARK	84029 Sicignano degli Alburni	Salerno	400.000.000	**n.v.**
457	EUROCOOP STRUZZI	82020 S. Croce del Sannio	Benevento	395.754.000	**n.v.**
458	SPAZIO INCONTRO	04023 Formia	Latina	400.000.000	**n.v.**
459	IL POZZO DI GIACOBBE	73012 Campi Salentina	Lecce	non specificato	**n.v.**

02A01852

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Magione, Foligno, Roma e Monterotondo.

Con decreto interdirettoriale n. 3013 del 25 luglio 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località S. Feliciana nel comune di Magione della superficie di 9 mq, distinto in catasto del comune di Magione al foglio n. 41, particelle numeri 241 e 67.

Con decreto interdirettoriale n. 6418 del 2 ottobre 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località Cave nel comune di Foligno della superficie di 100 mq, distinto in catasto del comune di Foligno al foglio n. 192, particella n. 655.

Con decreto interdirettoriale n. 3205 dell'11 settembre 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località IV Miglio nel comune di Roma della superficie di 115 mq, distinto in catasto del comune di Roma al foglio n. 976, allegato n. 46, particella n. 2157 e partita n. 3659.

Con decreto interdirettoriale n. 5305 dell'11 settembre 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Monterotondo (Roma) della superficie di 76 mq, distinto in catasto del comune di Monterotondo al foglio n. 27, particelle numeri 1246, 1247, 1248, 1369, 1370.

Con decreto interdittoriale n. 7085 del 29 ottobre 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località Torre Angela nel comune di Roma della superficie di mq 934, distinto in catasto del comune di Roma al foglio n. 1020, particella n. 6476.

02A01879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1898

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 17 gennaio 2002, è stata adottata

la 2ª edizione del «regolamento per la conduzione di voli di notte secondo le regole del volo a vista (VFR/N) nello spazio aereo italiano».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

02A01884

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese di Perugia

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia nella seduta del 18 dicembre 2001 con delibera n. 336 ha nominato, a decorrere dal 1º gennaio 2002, il dirigente vice segretario generale dott. Elio Tinarelli, conservatore del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, comma 3.

02A01885

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Nomina del conservatore del registro delle imprese di Nuoro

Si comunica che con decorrenza 1º febbraio 2002 il dott. Efisio Melis, dirigente della Camera di commercio di Nuoro, è stato nominato conservatore del registro delle imprese di Nuoro, in sostituzione del dott. Franco Diana cessato dal servizio con la medesima decorrenza.

02A01838

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651045/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250***) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 *

€ 0,77
L. 1.491